



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol

RAPPORTO 2007

Aprile 2008

**RAPPORTO D'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA
DI RICICLAGGIO DI DENARO MROS**

Pubblicazione dell'Ufficio federale di polizia

TEMI

Statistica

Tipologie

La prassi di MROS

Internazionale

Link su Internet

MROS

10° rapporto d'attività

Aprile 2008

2007

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di polizia

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

3003 Berna

Telefono: (+41) 031 323 40 40

Fax: (+41) 031 323 39 39

E-mail: mros.info@fedpol.admin.ch

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

Indice

1.	Introduzione	3
2.	Statistica annuale MROS	6
2.1.	Osservazioni generali	6
2.2.	La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo	11
2.3.	Statistica dettagliata	15
2.3.1	Visione complessiva statistica MROS 2007	15
2.3.2	Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni	16
2.3.3	Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto.....	20
2.3.4	Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni.....	23
2.3.5	Le banche	27
2.3.6	Elementi che suscitano sospetto	32
2.3.7	Genere del reato preliminare.....	35
2.3.8	Domicilio della controparte	39
2.3.9	Nazionalità della controparte	42
2.3.10	Domicilio dell'avente diritto economico	45
2.3.11	Nazionalità dell'avente diritto economico	48
2.3.12	Autorità interessate preposte al perseguimento penale.....	51
2.3.13	Stato delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale	55
2.3.14	Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU).....	59
2.3.15	Numero di richieste da parte di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU) .	63
3.	Tipologie	66
3.1.	Articolo 6 LRD: chiarimenti speciali	66
3.2.	Corruzione	67
3.3.	Riciclaggio di denaro da parte di una "politically exposed person"	68
3.4.	Privatizzazione di società statali e corruzione	68
3.5.	Phishing	69
3.6.	Associazione (senza scopo di lucro?)	70
3.7.	Appropriazione indebita dei beni del tutelato	71
3.8.	La vita è più facile per un criminale con due identità	71
3.9.	Un tentativo	72
3.10.	Comunicazione di un organo di autodisciplina	73
3.11.	Z-Connection	74
3.12.	Vittima incorreggibile della truffa dell'anticipo	74
3.13.	Pirateria di giochi online da parte di un soggetto minorenni	75
3.14.	Parenti cari	76
3.15.	Una relazione extraconiugale svelata	76
4.	Decisioni giudiziarie	78
4.1.	Condanna di un agente finanziario per complicità in abuso fraudolento di un impianto per l'elaborazione di dati e riciclaggio di denaro	78

4.2.	Condanna di un prestanome per riciclaggio di denaro	79
4.3.	Sospensione di un procedimento d'indagine per prescrizione	79
4.4.	Confisca	80
5.	La prassi di MROS	82
5.1.	Revisione della legge sul riciclaggio di denaro	82
5.2.	Obbligo di comunicazione dei "casi di phishing" in relazione ad agenti finanziari	82
5.3.	Il carosello dell'IVA "carousel fraud"	83
5.4.	Truffe "advance fee" / lotterie spagnole	85
5.5.	Ordinanze di pubblicazione delle autorità di perseguimento penale e obbligo di comunicazione	86
5.6.	Relazioni d'affari già chiuse e obbligo di comunicazione posticipato	87
5.7.	Atti criminosi rientranti nella legislazione penale accessoria / MROS è competente per tutte le comunicazioni di sospetto?	88
5.8.	Comunicazioni delle autorità di perseguimento penale a MROS ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 LRD	88
6.	Internazionale	90
6.1.	Memorandum of Understanding (MOU) / Statement of Cooperation (SoC)	90
6.2.	Gruppo Egmont	90
6.2.1	Sei nuovi membri e una sospensione.....	90
6.2.2	Adesione di MROS alla nuova struttura del Gruppo Egmont	91
6.3.	GAFI/FATF	92
6.3.1	Valutazioni reciproche.....	92
6.3.2	Follow up della Svizzera	92
6.3.3	Tipologie.....	94
7.	Link su Internet	96
7.1.	Svizzera	96
7.1.1	Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	96
7.1.2	Autorità di vigilanza	96
7.1.3	Organismi di autodisciplina	96
7.1.4	Associazioni e organizzazioni nazionali.....	97
7.1.5	Altri	97
7.2.	Uffici e organizzazioni internazionali	97
7.2.1	Uffici di comunicazione stranieri	97
7.2.2	Organizzazioni internazionali	97
7.3.	Altri Link	97

1. Introduzione

L'anno di rapporto 2007 è stato, qualitativamente, uno dei migliori. Soprattutto si è contraddistinto per il significativo incremento della quantità delle comunicazioni di sospetto aumentate del 28 per cento rispetto all'anno precedente. Le comunicazioni si sono distinte per la qualità dei contenuti, come attesta l'elevata quota di quelle trasmesse, pari al 79 per cento. Importante è stato il contributo dato in particolare dall'aumento delle comunicazioni del settore bancario (+ 37 %), riconducibile alla sproporzionata crescita di quelle eseguite in applicazione del diritto di comunicazione, in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP (+ 110 % rispetto al 2006). Si potrebbe ritenere tale sviluppo dovuto in particolare al fatto che oggigiorno questo tipo di comunicazione viene sempre più spesso inviata a MROS, l'Ufficio di comunicazione e non più direttamente alle autorità di perseguimento penale. La legge permette all'intermediario finanziario di scegliere ancora oggi tra entrambe le possibilità. Per questo le comunicazioni di sospetto che presumibilmente esistevano già prima, vengono solo ora rilevate per fini statistici dall'Ufficio di comunicazione. In questo contesto stupisce sempre la diversità della prassi negli affari degli intermediari finanziari per quanto riguarda la distinzione tra una segnalazione basata sul diritto di comunicazione o una segnalazione in virtù dell'obbligo di comunicazione. Quanto complica la prassi è l'articolo 9 LRD che collega l'obbligo di comunicazione alla conoscenza o al sospetto fondato. Trattandosi di nozioni giuridiche imprecise, vanno interpretate nei singoli casi, tenendo conto anche della diversità della prassi negli affari degli intermediari finanziari, appena ricordata. Non corrisponde certo alla volontà del legislatore che si tenga in conto dell'obbligo di comunicazione solo se vi sono conoscenze concrete. L'Ufficio di comunicazione ritiene piuttosto che occorra trasmettere una comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD se è possibile presumere o perlomeno non si può escludere che i beni siano di provenienza criminale, sulla base delle informazioni, dell'obbligo di chiarimento di cui all'articolo 6 LRD e degli indizi che da esso risultano. L'intermediario finanziario deve agire con la diligenza necessaria di cui all'articolo 11 LRD per poter beneficiare dell'esclusione della responsabilità penale e civile. L'interazione tra diritti e obblighi ovvero la delimitazione nella prassi dei due tipi di comunicazione non è sempre facile per gli intermediari finanziari. Non vi sono istruzioni specifiche che garantiscono la decisione giusta. L'intermediario finanziario stesso deve quindi decidere se trasmettere una comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD o piuttosto una in virtù dell'articolo 305^{ter} CP. Egli può soltanto ricorrere ad informazioni ausiliarie, come ad esempio gli indizi di riciclaggio di denaro contemplati dall'allegato dell'ORD-CFB¹. Il legislatore ha riconosciuto questi problemi e ha proposto le modifiche legislative nella legge sul riciclaggio di denaro e nel Codice penale svizzero, nell'ambito del progetto

¹ Ordinanza della Commissione federale delle banche del 18 dicembre 2002 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, ORD-CFB; RS 955.022)

“Attuazione delle 40 Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali GAFI/FATF”. All'articolo 11 capoverso 1 LRD dev'essere modificata la condizione che permette di escludere la responsabilità penale e civile, affinché l'intermediario finanziario che trasmette una comunicazione non debba più agire “con la diligenza richiesta dalle circostanze” bensì possa – come raccomandato dal GAFI/FATF – agire “in buona fede”. Le condizioni per l'esclusione della responsabilità penale e civile saranno quindi meno restrittive e gli intermediari finanziari beneficeranno di maggior protezione. Con la modifica dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, invece, l'Ufficio di comunicazione diventa l'unico interlocutore per le comunicazioni di sospetto in materia di riciclaggio di denaro in virtù del diritto di comunicazione. Con entrambi gli adeguamenti legislativi la piazza finanziaria svizzera otterrà un sistema di comunicazione di sospetto più coerente e ancora più efficace, avendo delimitato meglio i due tipi di comunicazione.

Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato le revisioni legislative in un disegno di messaggio relativo alla legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Groupe d'action financière (GAFI). In seguito il disegno è stato sottoposto al Parlamento che nell'anno di rapporto 2007 non ha avuto modo di trattarlo. L'Ufficio di comunicazione auspica l'attuazione rapida del disegno non solo per i motivi summenzionati, ma anche perché in tal modo il finanziamento del terrorismo sarà esplicitamente integrato nella legge sul riciclaggio di denaro. MROS è fortemente esposto alle critiche del Gruppo Egmont² perché non è conforme alla definizione di Financial Intelligence Unit (FIU) che esso ha stabilito. Secondo tale definizione una FIU deve essere esplicitamente designata in una legge formale come responsabile del trattamento di comunicazioni di sospetto relative al finanziamento del terrorismo. Il fatto che l'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro³ designi MROS quale ufficio di comunicazione nazionale per la lotta contro il finanziamento del terrorismo e che esso riceva ed esamini le comunicazioni di sospetto sul finanziamento del terrorismo in base all'interpretazione dell'articolo 9 capoverso 1 LRD, per il Gruppo Egmont non è sufficiente. Esso chiede che si crei una base formale giuridica su cui ancorare la prassi attuale, affinché MROS soddisfi tutti i presupposti per continuare a far parte del Gruppo Egmont. La Svizzera deve quindi attuare il più rapidamente possibile il disegno summenzionato a scanso della sua sospensione come membro dal gruppo o addirittura dell'esclusione dell'Ufficio di comunicazione.

L'Ufficio di comunicazione, da parte sua, ha toccato i propri limiti in materia di personale. È riuscito a mantenere elevata la qualità del lavoro e a mantenere a due giorni e mezzo la durata media per il trattamento delle comunicazioni, solo perché è composto

² Il Gruppo Egmont è una federazione che attualmente comprende 105 FIU a livello mondiale, di cui MROS è membro dal 1998. Per ulteriori informazioni vedi il punto 6.2 e il sito

www.egmontgroup.org

³ Art. 1 cpv. 1 lett. b OURD, RS **955.23**

da un gruppo di collaboratori esperti e competenti. Un ringraziamento particolare va quindi ai collaboratori leali e sempre disponibili di MROS.

Il rapporto d'attività dell'Ufficio federale in materia di riciclaggio di denaro MROS non sarà più pubblicato in forma stampata, ma sarà disponibile sul sito Internet di fedpol da cui potrà essere scaricato⁴.

Judith Voney, Avvocato

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia Servizi

Sezione Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Berna, 31 marzo 2008

4

<http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei/jahresberichte.html>

2. Statistica annuale MROS

2.1. Osservazioni generali

L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) volge lo sguardo a un 2007 molto laborioso. Ecco una sintesi dei punti principali dell'anno:

1. **umentano** in modo consistente le comunicazioni di sospetto, si registra la terza posizione in ordine di quantità di comunicazioni dal 1° aprile 1998;
2. si registra di nuovo un **totale mai raggiunto** di comunicazioni delle **banche** dall'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro;
3. si constata un'**inversione di tendenza** per le comunicazioni di sospetto provenienti dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento;
4. rispetto all'anno precedente il totale dei **beni patrimoniali** coinvolti è **umentato**.


2.1.1. Numero di comunicazioni

Nel 2007 MROS ha ricevuto 795 comunicazioni. Questo numero corrisponde ad un aumento del 28 per cento rispetto all'anno precedente e rappresenta la terza posizione in ordine di quantità da quando nel 1998 è iniziato il rilevamento statistico delle comunicazioni.

La quantità di comunicazioni pervenute nel 2007 è stata superata soltanto nel 2003 (863) e nel 2004 (821). In entrambi gli anni il numero elevato era dovuto all'inasprimento della prassi delle comunicazioni da parte degli intermediari finanziari attivi nell'ambito delle prestazioni di servizio nel traffico internazionale dei pagamenti (*money transmitter*). Poiché i *money transmitter* all'epoca hanno fortemente influenzato il numero elevato di comunicazioni, è particolarmente interessante fare un raffronto diretto degli anni 2003, 2004 e 2007 per quanto concerne le comunicazioni del settore bancario ovvero del settore dei servizi per le operazioni di pagamento:

Anno	2003		2004		2007	
Totale delle comunicazioni / in %	863	100 %	821	100 %	795	100 %
Comunicazioni delle banche	302	35 %	340	41 %	492	62 %
Totale delle comunicazioni del settore dei servizi per le operazioni di pagamento,	461	53 %	391	48 %	231	29 %
di cui dei <i>money transmitter</i>	330	38 %	294	36 %	157	20 %

Dal confronto risulta che nel 2007 la quantità delle comunicazioni provenienti dalle banche è quella più elevata, sia in termini assoluti sia in percentuale. Rispetto all'anno eccezionale 2003 la percentuale si è addirittura raddoppiata. Nel settore dei servizi per le operazioni di pagamento occorre soprattutto confrontare il numero di comunicazioni provenienti dai *money transmitter* visto che erano responsabili in modo determinante del totale elevato delle comunicazioni. Comparando in questo contesto l'anno di rapporto 2007 con il 2003 si evince che la percentuale si è dimezzata. Questo calo delle comunicazioni dei *money transmitter* non è casuale bensì volontario. Da un lato è migliorata la qualità delle comunicazioni grazie a dei corsi di formazione, influenzando anche sulla quota di comunicazioni inoltrate dall'Ufficio di comunicazione e sulla quota incrementata delle decisioni di entrata in merito da parte delle autorità di perseguimento penale. Dall'altro si sono potute eliminare le comunicazioni da parte di "vittime" delle "truffe nigeriane" (vedi il rapporto d'attività 2006). Per quanto riguarda le comunicazioni inviate, i motivi esposti fanno del 2007 uno degli anni migliori dal punto di vista qualitativo. A questo cambiamento positivo hanno contribuito principalmente due categorie: le banche, la cui quota di comunicazioni trasmesse è cresciuta del 37 per cento (+ 133), e il settore dei servizi per le operazioni di pagamento, la cui quantità di comunicazioni ha registrato un netto aumento di 67 segnalazioni (+ 41 %). Anche gli intermediari finanziari delle categorie avvocati (+ 6 comunicazioni), commercio di materie prime e metalli preziosi (+ 4), amministratori patrimoniali (+ 2), distributori di fondi d'investimento (+ 1), agenti di valori di borsa (+ 2) e carte di credito (+ 2) hanno registrato una crescita modesta del numero di comunicazioni che tuttavia influisce solo minimamente.



2.1.2. Comunicazioni di sospetto delle banche

È la prima volta da quando il 1° aprile 1998 è entrata in vigore la legge sul riciclaggio di denaro che nel corso di un anno di rapporto le banche hanno trasmesso all'Ufficio di comunicazione così tante comunicazioni di sospetto, ovvero 492 (+ 37 %). Nel confronto diretto con l'anno precedente, questa crescita notevole interessa tutti i tipi di banche (per ulteriori dettagli vedi il punto 2.3.5), eccezione fatta per la stagnazione delle comunicazioni trasmesse dalle banche regionali e dalle casse di risparmio (9) e per il calo nel settore delle banche private (- 6 comunicazioni, ovvero - 43 %). L'aumento è dovuto a casi complessi che hanno generato molte comunicazioni sulla base di diverse relazioni d'affari esistenti ma relative al medesimo contesto materiale. È inoltre riconducibile anche alla raccolta d'informazioni che grazie ai mezzi di comunicazione elettronici si è semplificata e velocizzata. L'incremento più marcato è stato rilevato per le comunicazioni di sospetto delle grandi banche, ma anche in questo settore molte comunicazioni sono correlate tra loro dal punto di vista materiale. In particolare risalta la crescita delle segnalazioni in virtù del diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP (+ 97 comunicazioni, ovvero + 110 %). Sembra che si ripercuota positivamente soprattutto l'appello lanciato dall'Ufficio di comunicazione in cui raccomanda alle banche di inviare direttamente a MROS questo tipo di comunicazioni (cfr. le osservazioni al punto 2.1 nel rapporto d'attività 2006). Vi incide anche la politica differente per quanto concerne la delimitazione tra il diritto di comunicazione e l'obbligo di comunicazione (ulteriori dettagli al punto 2.3.5). Il numero delle segnalazioni in virtù dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD è leggermente aumentato da 262 nel 2006 a 291 nel 2007 (+ 11 %). Le comunicazioni di sospetto in base all'articolo 24 dell'ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro sono quasi raddoppiate da 9 a 16 (+ 78 %).

Comunicazioni di sospetto delle banche	2005	2006	Variazione
Art. 9 LRD (Obbligo di comunicazione)	262	291	+29 (+11 %)
Art. 24 ORD-CFB in combinato disposto con l'art. 9 LRD (Tentativo di riciclaggio)	9	16	+7 (+78 %)
Art. 305 ^{ter} CP (Diritto di comunicazione)	88	185	+97 (+110 %)
Totale	359	492	+133 (+37 %)

A causa del maggior numero di comunicazioni di sospetto delle banche nel 2007, la somma totale dei beni patrimoniali coinvolti al momento della comunicazione è aumentata circa del 13 per cento rispetto all'anno precedente, da 816 a 921 milioni di franchi.

2.1.3. Comunicazioni dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento

Dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento – la seconda categoria degli intermediari finanziari per ordine di quantità di comunicazioni – nel 2007 sono pervenute più comunicazioni. Questa crescita inaspettata rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti. Mentre nel 2006 gli intermediari finanziari di questa categoria avevano inviato a MROS 164 comunicazioni di sospetto, nel 2007 il numero è aumentato del 41 per cento raggiungendo quota 231. Di queste comunicazioni 157 (2006: 101), ovvero il 68 per cento (2006: quasi il 62 %), provengono da cosiddetti *money transmitter*. Purtroppo la qualità delle comunicazioni pervenute da questo settore non è più migliorata, contrariamente a quanto constatato in occasione del rapporto d'attività 2006. Circa il 60 per cento delle comunicazioni di sospetto dei *money transmitter* non è stato inoltrato alle autorità di perseguimento penale. Per ulteriori informazioni si rimanda al punto 2.1.4.

2.1.4. Qualità delle comunicazioni di sospetto


Se si considera il totale delle comunicazioni del 2007 rispetto all'anno precedente, la quota delle comunicazioni di sospetto che l'Ufficio di comunicazione ha inoltrato alle autorità di perseguimento penale è leggermente calata al 79 per cento (2006: 82 %). Dalla lieve diminuzione si deduce che nell'insieme la qualità delle segnalazioni inviate all'Ufficio di comunicazione è buona. In questo contesto sussistono tuttavia delle differenze notevoli tra i vari tipi di intermediari finanziari. Esaminando la quota di trasmissione delle comunicazioni per le due categorie più grandi di intermediari finanziari che nell'anno di rapporto hanno trasmesso all'Ufficio di comunicazione delle segnalazioni, si evince che è diminuita sia la percentuale di trasmissione delle comunicazioni delle banche (dal 94 % del 2006 al 91 %) sia quella delle agenzie di trasferimento di fondi (dal 57 % del 2006 al 52 %). 157 delle 231 comunicazioni dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento, ovvero il 68 per cento (2006: quasi il 62 %), provengono da cosiddetti *money transmitter*. Per questo genere di transazioni – caratterizzato dall'assenza quasi totale di informazioni sul cliente – la percentuale di comunicazioni inoltrate alle autorità di perseguimento penale non raggiunge il 41 per cento (2006: poco meno del 42 %). Per quanto concerne la qualità delle comunicazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione è soprattutto nel settore dei *money transmitter* che si auspica un miglioramento: spesso le informazioni e i documenti in possesso dell'intermediario finanziario lasciano già supporre che il caso in questione non è soggetto all'obbligo di comunicazione.

2.1.5. Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti

Nel presente anno di rapporto, come già nel 2006, rientra nella categoria delle comunicazioni con beni patrimoniali superiori ai 75 milioni di franchi una comunicazione di una grande banca concernente un importante caso di corruzione. Mantengono la quo-

ta dell'anno precedente le sette comunicazioni con beni patrimoniali superiori ai 25 milioni di franchi inviate esclusivamente dalle banche. Esaminando queste due categorie, si constata che le otto comunicazioni riguardano complessivamente beni patrimoniali pari a 441 milioni di franchi, ovvero il 48 per cento del totale dei beni patrimoniali coinvolti in tutte le comunicazioni pervenute nel 2007. Quattro delle otto comunicazioni di sospetto si basano su informazioni tratte dalla stampa, le altre quattro su informazioni delle autorità di perseguimento penale; delle otto comunicazioni cinque vanno attribuite alla categoria della corruzione (di cui tre riguardano lo stesso caso), due al reato preliminare di truffa e una alla categoria di riciclaggio di denaro. L'Ufficio di comunicazione ha inoltrato tutte le segnalazioni alle autorità di perseguimento penale che in due casi ha deciso di non entrare in merito o di abbandonare il procedimento, mentre gli altri sei casi sono ancora oggetto di una procedura in corso.

Rispetto al 2006, sono aumentati i casi con beni patrimoniali coinvolti superiori a 10 milioni di franchi e a un milione di franchi. Per ogni comunicazione del presente anno di rapporto risultano coinvolti mediamente 1,16 milioni di franchi (2006: circa 1,32 milioni di franchi). Questa lieve diminuzione è riconducibile all'aumento delle comunicazioni di sospetto provenienti dalle agenzie di trasferimento di fondi.



2.2. La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo

Negli ultimi tre anni di rapporto le comunicazioni di sospetto per presunto finanziamento del terrorismo trasmesse all'Ufficio di comunicazione sono costantemente diminuite. Con le sei comunicazioni e un importo totale di fondi coinvolti di poco meno di 233 000 franchi, il 2007 è sceso al penultimo livello dal 2001. Nel presente anno di rapporto le comunicazioni collegate a un presunto finanziamento del terrorismo rappresentano appena lo 0,8 per cento di tutte le comunicazioni pervenute e solo lo 0,03 per cento dell'importo totale di tutti i beni patrimoniali coinvolti. Sono pervenute quattro comunicazioni dalle banche e due dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento che sono prevalentemente state inviate dalla Svizzera tedesca. I beni patrimoniali segnalati di circa 233 000 franchi concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo sono collegati a una sola comunicazione di sospetto inviata da un istituto finanziario che rientra nella categoria di banche regionali e casse di risparmio. Questa comunicazione, una trasmessa da una banca controllata da capitale estero nonché una dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento sono state esaminate dall'Ufficio di comunicazione che non le ha nemmeno inoltrate a un'autorità di perseguimento penale. Le sei comunicazioni di sospetto relative a un presunto finanziamento del terrorismo riguardano diverse persone fisiche o giuridiche nonché casi non collegati tra di loro. Secondo il tipo di transazione (operazioni di pagamento, credito o conti saldati) in cinque delle sei comunicazioni non risultano beni patrimoniali da bloccare.

Delle sei comunicazioni di sospetto pervenute nel 2007 concernenti un presunto finanziamento del terrorismo, una sola riguarda una persona i cui dati personali al momento della comunicazione forse erano elencati in una lista stilata dall'amministrazione statunitense. Tre comunicazioni si basano sull'"ordinanza sui Taliban" della Segreteria di Stato dell'economia (seco) e le due restanti su informazioni fornite da terzi che accennano al retroscena terroristico delle persone segnalate. Dopo averle esaminate, l'Ufficio di comunicazione ha inoltrato tre delle sei segnalazioni al Ministero pubblico della Confederazione che in questi casi è l'autorità di perseguimento penale competente. Nei tre casi il Ministero pubblico ha deciso di non entrare nel merito e di non avviare un procedimento. In nessuno dei casi è quindi stato avviato un procedimento.

Anno	Numero di comunicazioni			Motivo della comunicazione				Somme implicate	
	Totale	Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in per cento rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Bush	OFAC	Taliban (seco)	Altri	In relazione al terrorismo	Finanziamento del terrorismo in per cento rispetto al totale
2001	417	95	22,8 %	33	1	4	57	131 379 332.45	4,82 %
2002	652	15	2,3 %	13	0	0	2	1 613 819.00	0,22 %
2003	863	5	0,6 %	3	1	1	0	153 922.90	0,02 %
2004	821	11	1,3 %	0	4	3	4	895 488.95	0,12 %
2005	729	20	2,7 %	5	0	3	12	45 650 766.70	6,71 %
2006	619	8	1,3 %	1	1	3	3	16 931 361.63	2,08 %
2007	795	6	0,8 %	1	0	3	2	232 815.04	0,03 %
TOTALE	4 896	160	3,3 %	56	7	17	80	196 857 506.67	2,71 %

Qui di seguito sono presentate dettagliatamente le sei comunicazioni del 2007 concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo.

a) Provenienza geografica degli intermediari finanziari

	Numero delle comunicazioni	per cento
Berna	3	50,0 %
Zurigo	2	33,3 %
Vaud	1	16,7 %
Totale	6	100,0 %

b) Ramo d'attività degli intermediari finanziari responsabili delle comunicazioni

	Numero delle comunicazioni	per cento
Banche	4	66,7 %
Servizi per le operazioni di pagamento	2	33,3 %
Totale	6	100,0 %

c) Tipo di banca responsabile della comunicazione

	Numero delle comunicazioni	per cento
Grandi banche	1	25,0 %
Banche controllate da capitale estero	1	25,0 %
Banche private	1	25,0 %
Banche regionali e casse di risparmio	1	25,0 %
Totale	4	100,0 %

d) Nazionalità e domicilio della controparte (cp)

Paese	Nazionalità cp		Domicilio cp	
Svizzera	1	16,7 %	4	66,7 %
Arabia Saudita	1	16,7 %	1	16,6 %
Gran Bretagna	1	16,7 %	0	0,0 %
Iran	1	16,7 %	0	0,0 %
Albania	1	16,7 %	1	16,6 %
Algeria	1	16,7 %	0	0,0 %
Totale	6	100,0 %	6	100,0 %

e) Nazionalità e domicilio degli aventi diritto economico (ade)

Paese	Nazionalità ade		Domicilio ade	
Svizzera	1	16,7 %	4	66,7 %
Arabia Saudita	1	16,7 %	1	16,6 %
Gran Bretagna	1	16,7 %	0	0,0 %
Iran	1	16,7 %	0	0,0 %
Albania	1	16,7 %	1	16,6 %
Algeria	1	16,7 %	0	0,0 %
Totale	6	100,0 %	6	100,0 %

2.3. Statistica dettagliata

2.3.1 Visione complessiva statistica MROS 2007

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2007 - 31.12.2007)

Numero di comunicazioni	2007		+/-	2006	
	Assoluto	Relativo		Assoluto	Relativo
Totale pervenuto	795	100.0%	28.4%	619	100.0%
Trasmesse alle autorità preposte al perseguimento penale	624	78.5%	22.8%	508	82.1%
Non trasmesse	166	20.9%	49.5%	111	17.9%
Pendenti	5	0.6%	0.0%	0	0.0%
Ramo d'attività dell'intermediario finanziario					
Banche	492	61.9%	37.0%	359	58.0%
Servizi per le operazioni di pagamento	231	29.0%	40.9%	164	26.5%
Fiduciarie	23	2.9%	-48.9%	45	7.3%
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	8	1.0%	33.3%	6	1.0%
Avvocati	7	0.9%	600.0%	1	0.2%
Assicurazioni	13	1.6%	-27.8%	18	2.9%
Altri	3	0.4%	-57.1%	7	1.1%
Case da gioco	3	0.4%	-62.5%	8	1.3%
Uffici di cambio	1	0.1%	-50.0%	2	0.3%
Distributori di fondi d'investimento	1	0.1%	N/A	0	0.0%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	4	0.5%	-50.0%	8	1.3%
Agenti in valori di borsa	2	0.3%	N/A	0	0.0%
Carte di credito	2	0.3%	N/A	0	0.0%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	5	0.6%	400.0%	1	0.2%
Ammontare totale in CHF dei fondi implicati					
(somma dei beni patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)					
Somma totale	921'248'716	100.0%	12.9%	816'084'524	100.0%
Somma delle comunicazioni trasmesse	885'007'579	96.1%	18.5%	747'094'611	91.5%
Somma delle comunicazioni pendenti	13'438'533	1.4%	N/A	0	0.0%
Somma delle comunicazioni non trasmesse	22'802'604	2.5%	-66.9%	68'989'913	8.5%
Valore medio delle comunicazioni (totale)	1'158'803			1'318'392	
Valore medio delle comunicazioni trasmesse	1'418'281			1'470'659	
Valore medio delle comunicazioni pendenti	2'687'707			0	
Valore medio delle comunicazioni non trasmesse	137'365			621'531	

2.3.2 Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il Cantone dal quale gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.3.12 *Autorità interessate preposte al perseguimento penale*, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale a cui le comunicazioni sono state successivamente inoltrate.

Analisi del grafico

Quasi il 95 per cento delle comunicazioni di sospetto proviene da sette Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato o con settori di compliance centralizzati


Come previsto nel presente anno di rapporto la grande maggioranza delle comunicazioni è giunta dai Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato e con settori di compliance centralizzati. Infatti 752 comunicazioni, ovvero quasi il 95 per cento, provengono da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna, Ticino, Basilea Città, Zugo e San Gallo. Nonostante nel 2007 si registri un importante aumento delle comunicazioni, in particolare dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento, la quota delle comunicazioni pervenute dal Cantone di Zurigo è scesa al 36 per cento (2006: 52 %). Tuttavia la piazza finanziaria più importante della Svizzera continua ad essere in vetta a questa tabella. In termini assoluti, nel 2007 sono giunte all'Ufficio di comunicazione 286 segnalazioni dal Cantone di Zurigo, 30 in meno rispetto al 2006 (316 comunicazioni). È invece cresciuto molto (+ 113) il numero delle comunicazioni degli intermediari finanziari domiciliati nel Cantone di Ginevra che, con una quota di quasi il 22 per cento, occupa per la prima volta la seconda posizione dopo Zurigo. Questo aumento è riconducibile a pochi casi che tuttavia hanno dato origine a un elevato numero di comunicazioni di sospetto concernenti lo stesso contesto. Per motivi amministrativi ogni relazione d'affari è stata segnalata separatamente nonostante il contesto fosse lo stesso. In terza posizione si trova di nuovo il Cantone di Berna con il 14 per cento delle comunicazioni e quindi una leggera crescita rispetto al 12 per cento del 2006.


Nel 2007 all'Ufficio di comunicazione non è pervenuta alcuna segnalazione dai Cantoni di Appenzello Esterno, Nidvaldo, Glarona, Giura, Soletta, Uri e Vallese, aspetto che in parte dipende dalla creazione di centri regionali di competenza per i settori di compliance, un dato che si evince anche dalla statistica relativa al *luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto* (punto 2.3.3).

Per la prima volta da quando è entrata in vigore la legge sul riciclaggio di denaro è pervenuta una comunicazione di sospetto dal Cantone di Appenzello Interno.

Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		





Per un confronto: anni 2006 / 2007

Cantone	2006	2007	+/-
ZH	316	286	-30
GE	67	180	+113
BE	76	115	+39
TI	82	77	-5
BS	14	36	+22
ZG	18	31	+13
SG	15	27	+12
VD	13	18	+5
NE	2	7	+5
LU	5	5	0
GR	2	4	+2
SZ	1	2	+1
AG	3	1	-2
FR	2	1	-1
TG	2	1	-1
BL		1	+1
SH		1	+1
OW		1	+1
AI		1	+1
VS	1		-1
AR			

GL			
JU			
NW			
SO			
UR			
Totale	619	795	+176

2.3.3 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il Cantone nel quale gli intermediari finanziari hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto della comunicazione a MROS nell'anno di rapporto. Esso completa il precedente grafico 2.3.2 concernente la *provenienza geografica (sede) degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni*.

Analisi del grafico

La sede dell'intermediario finanziario che ha inviato la comunicazione non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui è gestito il conto o la relazione d'affari della comunicazione in questione



Soprattutto le grandi banche e le agenzie di trasferimento di fondi hanno istituito al loro interno dei centri di competenza regionali, che elaborano le comunicazioni di sospetto a livello interregionale e le trasmette all'Ufficio di comunicazione, anche se le segnalazioni non riguardano o riguardano solo in parte il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario. Ne può quindi scaturire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di riciclaggio di denaro in Svizzera. Inoltre non si può effettuare un confronto diretto con la statistica relativa alle *autorità interessate preposte al perseguimento penale* (punto 2.3.12), perché non tutti i casi segnalati sono successivamente inoltrati a queste autorità e anche perché, in virtù della giurisdizione federale sancita dall'articolo 337 CP, la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo in cui sono gestiti il conto o la relazione d'affari. La statistica precedente sulla *provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni* (punto 2.3.2) illustra questa circostanza. Nel 2007 quasi il 95 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state effettuate da intermediari finanziari con sede nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna, Ticino, Basilea Città, Zugo e San Gallo. Tuttavia la quota delle relazioni d'affari segnalate che al momento della comunicazione erano gestite in questi sette Cantoni raggiunge poco più dell'82 per cento.

Nel 2006 all'Ufficio di comunicazione non è pervenuta alcuna segnalazione dai semi-cantoni di Appenzello Esterno, Nidvaldo nonché dai Cantoni di Obvaldo, Soletta, Uri e Sciaffusa e Appenzello Interno. Nel 2007 i Cantoni di Appenzello Esterno e Nidvaldo sono gli unici a non aver segnalato alcuna relazione d'affari sospetta.

Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia

AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		



Per un confronto: anni 2006 / 2007

Cantone	2006	2007	+/-
ZH	178	207	+29
GE	121	186	+65
TI	97	109	+12
BS	23	43	+20
BE	25	41	+16
ZG	40	40	0
SG	31	28	-3
VD	17	26	+9
LU	31	19	-12
FR	5	16	+11
NE	12	12	0
VS	10	10	0
GL	2	9	+7
AG	11	8	-3
TG	7	7	0
BL	1	7	+6
SZ	2	6	+4
SO		6	+6
GR	3	5	+2
AI		4	+4
SH		3	+3
JU	3	1	-2
OW		1	+1
UR		1	+1
Totale	619	795	+176

2.3.4 Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni pervenute per ogni ramo d'attività.

Analisi del grafico

- *Le banche hanno nuovamente inviato il numero più elevato di comunicazioni dall'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro*
- *Le comunicazioni di sospetto provenienti dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento sono di nuovo in aumento*

Il diretto confronto con il 2006 evidenzia un importante incremento delle comunicazioni delle banche e l'inversione di tendenza per il numero di comunicazioni provenienti dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento che nel 2007, contrariamente agli anni precedenti, ha registrato una notevole ascesa. Nel 2007 da questi due rami sono pervenute 723 comunicazioni di sospetto, più del totale delle comunicazioni giunte nel 2006 (619 comunicazioni). Oltre ai rami più forti quali le banche e il settore dei servizi per le operazioni di pagamento, l'Ufficio di comunicazione ha ricevuto più segnalazioni rispetto al 2006 anche dai seguenti rami d'attività: amministratori patrimoniali, avvocati e notai, distributori di fondi d'investimento, agenti di valori di borsa, carte di credito e commercio di materie prime e di metalli preziosi. Tuttavia il numero di queste comunicazioni influisce solo minimamente. Lo stesso vale anche per il calo delle comunicazioni provenienti da fiduciarie, assicurazioni, case da gioco, uffici di cambio, operatori di credito, leasing, factoring e forfaitizzazione.



Come per l'anno precedente, anche nel 2007 non sono più le agenzie di trasferimento di fondi ad aver inviato il maggior numero di comunicazioni, bensì le banche che registrano un aumento del totale annuo dal 58 per cento nel 2006 al 62 per cento nel 2007 e conducono la statistica con un ampio margine. Rispetto all'anno precedente il numero delle comunicazioni di sospetto delle banche è aumentato di 133 arrivando a quota 492, registrando una crescita considerevole del 37 per cento. L'incremento più consistente in questo ramo riguarda le segnalazioni in virtù del diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP che sono aumentate da 88 nel 2006 a 185 nel 2007 (+ 110 %). Questo perché in seguito a un appello lanciato dall'Ufficio di comunicazione, ora anche le banche inviano le comunicazioni di sospetto in virtù del diritto di comunicazione direttamente a MROS e non più alle autorità di perseguimento penale. Dal momento che la delimitazione delle comunicazioni di sospetto in virtù dell'obbligo o del diritto di comunicazione pone dei problemi, la politica commerciale prevede che si ricorra al diritto di comunicazione anche in casi con circostanze poco chiare e convincenti. Tuttavia si registra anche un leggero aumento, in

concomitanza con il totale di comunicazioni cresciuto, delle comunicazioni di sospetto in virtù dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD che da 262 nel 2006 raggiungono quota 291 nel 2007. Rispetto al 2006 è cresciuto da 9 a 16 il numero delle comunicazioni effettuate sulla base dell'ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, che impone alle banche un obbligo di comunicazione in merito alle fattispecie di tentato riciclaggio di denaro più severo di quello previsto dall'articolo 9 LRD.

Contrariamente alla tendenza degli anni precedenti, nel 2007 le comunicazioni del settore dei servizi per le operazioni di pagamento sono aumentate, in termini assoluti, da 164 comunicazioni nel 2006 a 231 nel 2007 (+ 67). In confronto all'aumento generale delle comunicazioni registrato per l'anno di rapporto 2007, si tratta di un incremento sproporzionato pari quasi al 41 per cento. L'Ufficio di comunicazione tuttavia ha inoltrato alle autorità di perseguimento penale meno comunicazioni provenienti da questo settore. La quota di trasmissione di appena 52 per cento (2006: quasi il 57%) è nettamente inferiore alla media ed è direttamente ricollegabile alla qualità di queste comunicazioni di sospetto.

Nel presente anno di rapporto le comunicazioni di sospetto delle banche e delle agenzie di trasferimento di fondi costituiscono insieme il 91 per cento del totale (2006: più dell'84 %) e quindi la maggioranza delle segnalazioni pervenute all'Ufficio di comunicazione. Si deve all'incremento del numero di comunicazioni di queste due categorie se per la prima volta dal 2003 la quota delle comunicazioni pervenute è di nuovo aumentata rispetto all'anno precedente. Le comunicazioni di sospetto degli altri rami d'attività invece sono complessivamente diminuite in modo percettibile.

Eccettuata la categoria delle agenzie di trasferimento di fondi ampiamente descritta in precedenza, dal resto del settore non bancario proviene poco meno del 9 per cento di tutte le segnalazioni (2006: quasi il 16 %). Si tratta di 72 comunicazioni di sospetto inviate all'Ufficio di comunicazione, 24 in meno del 2006. Spicca soprattutto il numero delle comunicazioni delle fiduciarie che rispetto al 2006 si è quasi dimezzato. Si pone quindi la domanda se i fiduciari delegano il rispetto degli obblighi di diligenza a degli istituti finanziari o se sono più restrittivi quando acquisiscono clienti.



Per un confronto: anni 2006 / 2007

Ramo d'attività	2006	2007	+/-
Banche	359	492	+133
Servizi per le operazioni di pagamento	164	231	+67
Fiduciarie	45	23	-22
Assicurazioni	18	13	-5
Amministratori patrimoniali	6	8	+2
Avvocati e notai	1	7	+6
Commercio di materie prime e metalli preziosi	1	5	+4
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	8	4	-4
Case da gioco	8	3	-5
Agenti in valori di borsa		2	+2
Carte di credito		2	+2
Altri intermediari finanziari		2	+2
Uffici di cambio	2	1	-1
Distributori di fondi d'investimento		1	+1
OAD		1	+1
Altri	6		-6
Operazioni in valute estere	1		-1
Totale	619	795	+176

Quota percentuale delle comunicazioni inoltrate nel 2007 alle autorità di perseguimento penale per ramo d'attività degli intermediari finanziari

Ramo d'attività	per cento di comunicazioni inoltrate	per cento di comunicazioni non inoltrate
Banche	91,3 %	8,7 %
Servizi per le operazioni di pagamento	51,9 %	48,1 %
Fiduciarie	78,3 %	21,7 %
Assicurazioni	61,5 %	38,5 %
Case da gioco	66,7 %	33,3 %
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	50,0 %	50,0 %
Altri intermediari finanziari	100,0 %	0,0 %
Amministratori patrimoniali	75,0 %	25,0 %
Uffici di cambio	100,0 %	0,0 %
Avvocati e notai	85,7 %	14,3 %
Commercio di materie prime e metalli preziosi	100,0 %	0,0 %
Carte di credito	100,0 %	0,0 %
Distributori di fondi d'investimento	0,0 %	100,0 %
Operazioni in valute estere	100,0 %	0,0 %
Totale	81,9 %	18,1 %

2.3.5 Le banche

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni effettuato da ogni tipo di banca.

Analisi del grafico

- *Aumento considerevole delle comunicazioni delle banche*
- *In forte crescita il numero di comunicazioni delle grandi banche*
- *Unica diminuzione nelle comunicazioni delle banche private*

Da quando il 1° aprile 1998 è entrata in vigore la legge sul riciclaggio di denaro, le banche della piazza finanziaria svizzera non hanno mai effettuato in un anno di rapporto così tante comunicazioni di sospetto come nel 2007.

Anno	Totale di comunicazioni	Totale di comunicazioni delle banche	Percentuale di comunicazioni delle banche
1998	125	104	83 %
1999	303	265	87 %
2000	312	230	74 %
2001	417	261	63 %
2002	652	271	42 %
2003	863	302	35 %
2004	821	340	41 %
2005	729	293	40 %
2006	619	359	58 %
2007	795	492	62 %

Come nel 2006, ma contrariamente agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, nel presente anno di rapporto la maggioranza delle segnalazioni pervenute all'Ufficio di comunicazione, ovvero il 62 per cento (2006: 58 %), è stata inviata dalle banche. Questo sviluppo è tra l'altro dovuto ad alcuni casi con lo stesso contesto da cui è scaturito un elevato numero di comunicazioni di sospetto. Inoltre sono state segnalate diverse relazioni d'affari relative allo stesso caso. Grazie ai mezzi di comunicazione elettronici la sorveglianza delle transazioni e dei clienti è più efficiente e ha scopo preventivo. Sono anche aumentati gli accertamenti sui clienti eseguiti in banche dati esterne dei servizi di compliance.

Per quanto concerne in particolare la crescita importante delle comunicazioni collegate a casi di truffa su investimenti (cfr. punto 2.3.7), occorre considerare che nel

2007 lo sviluppo della borsa è stato molto positivo. Di conseguenza delle persone al di fuori del settore bancario hanno approfittato della credulità degli investitori poco informati per arricchirsi illegalmente a loro scapito. In molti casi queste perdite considerevoli riguardano dei clienti stranieri. I truffatori avevano ottenuto la loro fiducia aprendo dei conti presso una banca rinomata in Svizzera sui cui in seguito versavano i fondi.

In generale si deve riconoscere la notevole produttività del settore bancario nel 2007. Ciò comporta ovviamente la disponibilità a correre dei rischi, soprattutto nell'ambito dell'apertura di nuove relazioni d'affari. I consulenti bancari gestiscono i portafogli spesso in modo molto coerente e a volte risulta difficile trovare l'equilibrio tra rendimento e controllo.

Come nell'anno precedente, anche nel 2007 le grandi banche hanno inviato all'Ufficio di comunicazione il numero più elevato di comunicazioni di sospetto (213, ovvero + 49 %), confinando ancora alla seconda posizione della categoria le banche controllate da capitale estero, che hanno effettuato 119 comunicazioni (+ 27 %). Infatti sono le grandi banche che con una quota del 53 per cento (+ 70 comunicazioni) hanno influito in modo determinante sull'intero aumento di comunicazioni provenienti dal settore bancario (in termini assoluti + 133 comunicazioni, in termini relativi un aumento del 37 % rispetto al 2006). Esaminando meglio la categoria delle grandi banche risulta che il totale di 213 comunicazioni si suddivide in 65 segnalazioni in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e in 148 segnalazioni in virtù del diritto di comunicazione (art. 305^{ter} cpv. 2 CP) e che quindi non è stata inviata nessuna comunicazione secondo l'articolo 24 ORD-CFB (cosiddetto sospetto fondato di riciclaggio di denaro). Ne consegue che solo una comunicazione su tre inviate dalle grandi banche è una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD. L'Ufficio di comunicazione ha analizzato ulteriormente questi dati e ha constatato che le 148 segnalazioni in virtù del diritto di comunicazione provengono tutte dalla stessa intermediaria finanziaria rappresentando l'84 per cento di tutte le comunicazioni da essa inviate. Ciò dimostra che all'interno del medesimo ramo e addirittura dello stesso tipo di banca, regnano politiche commerciali molto differenti e che la delimitazione tra il diritto e l'obbligo di comunicazione non avviene in modo uniforme. Rientra in questo contesto il fatto, da valutare positivamente, che le comunicazioni di sospetto sono maggiormente inviate all'Ufficio di comunicazione (non direttamente alle autorità di perseguimento penale), migliorando quindi a livello nazionale il coordinamento e la visione d'insieme. Inoltre è stato rilevato che gli intermediari finanziari, senza esservi obbligati per legge, spesso bloccano internamente i beni patrimoniali segnalati in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP attenendosi a un divieto di informare non formale. Gli intermediari finanziari quindi adempiono volontariamente le raccomandazioni numero 3 e 14 del GAFI. Per quanto riguarda il blocco interno dei beni patrimoniali per le comunicazioni inviate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, gli intermediari finanziari devono essere consapevoli che tale blocco non è richiesto dalla legge e che quindi non potranno beneficiare dell'esclusione della responsabilità penale e civile

prevista dall'articolo 11 LRD. Purtroppo il tenore attuale dell'articolo 11 LRD è poco chiaro e lascia presumere il contrario, invece errato. Nell'ambito della revisione della LRD (cfr. punto 5.1) si è tenuto conto di questo problema e il disegno prevede la seguente formulazione nuova e più chiara:

Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile (Disegno LRD)

1 Chiunque, in buona fede, effettua una comunicazione in virtù dell'articolo 9 o procede a un blocco dei beni in virtù dell'articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione del contratto.

2 Il capoverso 1 è applicabile anche agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

In merito il messaggio afferma quanto segue:

“L'articolo 11 LRD è stato inoltre modificato a scopo di chiarificazione. La formulazione attuale potrebbe invero lasciar intendere che la comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP determini parimenti un blocco dei beni. Non ne è il caso attualmente, né si prevede di introdurlo. L'obbligo di procedere al blocco dei beni è determinato unicamente dalla comunicazione di cui all'articolo 9 LRD. Per questo motivo la formulazione della disposizione è stata leggermente modificata in modo da distinguere due diversi casi: il capoverso 1 concerne l'esclusione penale e civile relativamente alla comunicazione di cui all'articolo 9 LRD o al blocco dei beni di cui all'articolo 10 LRD, mentre il capoverso 2 applica tale esclusione alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 305^{ter} CP.”



Le comunicazioni di sospetto in virtù dell'articolo 9 LRD provenienti da grandi banche sono diminuite del 25 per cento a 65 (2006: 87). Se si considerano anche gli altri tipi di banca la situazione cambia completamente. Rispetto al 2006 sono aumentate sia le segnalazioni in virtù del diritto di comunicazione sia quelle in virtù dell'obbligo di comunicazione, anche se gli altri tipi di banca hanno maggiormente segnalato dei casi ai sensi dell'articolo 9 LRD. Complessivamente le comunicazioni di sospetto effettuate secondo il diritto di comunicazione hanno fatto registrare nel presente anno di rapporto, analogamente al 2006, l'incremento più significativo fra le comunicazioni delle banche. Sono infatti aumentate da 88 nel 2006 a 185 nel 2007 (+110%) e rappresentano circa il 38 per cento delle comunicazioni pervenute dalle banche.

In seconda posizione in ordine di quantità dopo le grandi banche, si trovano come nel 2006 le banche controllate da capitale estero che, contrariamente all'anno precedente, hanno inviato più comunicazioni di sospetto (+ 27 %). Questo aumento tuttavia è in corrispondenza con la crescita del numero di comunicazioni generalmente constatata. È maggiorato sia il numero di comunicazioni effettuate in virtù dell'articolo 9 LRD (+ 26) sia il numero di comunicazioni inviate sulla base dell'articolo 24 dell'ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro (+ 8). Sono invece diminuite le segnalazioni inviate all'Ufficio di comunicazione (- 9) in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

L'incremento straordinario del 217 per cento delle comunicazioni effettuate dalle casse Raiffeisen è tra l'altro dovuto all'impiego di un nuovo mezzo di comunicazione elettronico

nel settore di compliance e ai relativi accertamenti sulle persone effettuati a scopo preventivo.

Eccettuate le banche private con un numero minore di comunicazioni e la categoria delle banche regionali e casse di risparmio che nel 2007 hanno mantenuto la stessa quantità di comunicazioni di sospetto, durante il presente anno di rapporto tutti gli altri tipi di banche hanno inviato all'Ufficio di comunicazione un maggior numero di comunicazioni rispetto al 2006.



Per un confronto: anni 2006 / 2007

Tipo di banca	2006	2007	+/-
Grandi banche	143	213	70
Banche controllate da capitale estero	94	119	25
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	51	52	1
Banche cantonali	31	41	10
Banche commerciali	8	22	14
Casse Raiffeisen	6	19	13
Banche regionali e casse di risparmio	9	9	0
Banche private	14	8	-6
Filiali di banche estere	3	8	5
Altre banche		1	1
Totale	359	492	+133

Comunicazioni inviate da ogni tipo di banca

Tipo di comunicazione	Art. 9 LRD		Art. 305 ^{ter} cpv. 2 CP		Art. 24 ORD-CFB in combinato disposto con l'art. 9 LRD	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Tipo di banca	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Grandi banche	87	65	56	148	0	0
Banche controllate da capitale estero	71	97	22	13	1	9
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	46	44	2	7	3	1
Banche cantonali	24	26	6	12	1	3
Banche private	10	6	1	2	3	0
Banche regionali e casse di risparmio	8	8	0	1	1	0
Banche commerciali	8	21	0	1	0	0
Casse Raiffeisen	6	18	0	0	0	1
Filiali di banche estere	2	6	1	0	0	2
Altre banche	0		0	1	0	0
Totale	262	291	88	185	9	16

2.3.6 Elementi che suscitano sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il motivo che ha indotto l'intermediario finanziario a effettuare una comunicazione.

Analisi del grafico



- *Indizi e informazioni provenienti dall'esterno inducono quasi sempre a comunicazioni di sospetto*
- *Crescita delle transazioni cash quale elemento che suscita sospetto, a causa dell'aumento delle comunicazioni dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento*

Nella statistica del presente anno, come anche nel 2006, gli elementi principali a suscitare sospetto sono gli *articoli di giornale*. È soprattutto interessante vedere come in certi Paesi gli articoli di stampa contengono nomi e altri dettagli che permettono all'intermediario finanziario di attribuire queste informazioni in modo preciso a dei clienti e possono indurlo a effettuare una comunicazione di sospetto. Come nell'anno precedente, al secondo posto della statistica sono le *transazioni cash*, posizione riconducibile all'aumento delle comunicazioni (+ 50) dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento. Sommando i dati del 2007 delle categorie di *articoli di giornale*, *informazioni di terzi* e *informazioni dalle autorità di perseguimento penale*, si nota l'importanza delle informazioni provenienti dall'esterno che nel 51 per cento dei casi (2006: 56 %) hanno causato una comunicazione di sospetto a MROS. L'incremento notevole rispetto al 2006 delle comunicazioni effettuate in base all'elemento che suscita sospetto *conti d'ordine*, si riassume in quattro casi concernenti lo stesso contesto che in seguito a diverse relazioni d'affari hanno causato un numero elevato di comunicazioni.

Legenda

Sfondo economico non chiaro:	lo sfondo economico di una transazione non è chiaro o non è spiegato in maniera convincente dal cliente.
Informazioni APP:	le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura nei confronti di una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass media:	grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario come persona conosciuta in relazione a reati.
Informazioni di terzi:	gli intermediari finanziari ricevono da fonti esterne o interne a un gruppo informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi pro-

	blematici.
Diversi:	in questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle statistiche MROS degli anni precedenti: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi e altro.



Per un confronto: anni 2006 / 2007

Elementi	2006	2007	+/-
Mass media	195	209	+14
Transazioni cash	116	166	+50
Informazioni di terzi	108	131	+23
Conti d'ordine	13	90	+77
Sfondo economico non chiaro	55	71	+16
Informazioni APP	41	64	+23
Apertura di conti	13	21	+8
Cambio	12	11	-1
Falsificazioni di atti o denaro	19	10	-9
Informazioni da gruppi	8	7	-1
Diversi	5	5	0
Traffico di assegni	4	4	0
Operazioni con cartevalori	10	3	-7
Paesi a rischio	1	1	0
Metalli preziosi	1	1	0
Revisione / Vigilanza	7	1	-6
Assicurazioni sulla vita	2		-2
Operazioni di credito	7		-7
Operazioni fiduciarie	2		-2
Totale	619	795	+176

2.3.7 Genere del reato preliminare

Organizzazione del grafico

Il grafico indica quale reato preliminare *si suppone* essere all'origine del riciclaggio di denaro al momento della trasmissione di una comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

Va precisato che la classificazione è effettuata unicamente in base agli accertamenti degli intermediari finanziari e di MROS. Se la comunicazione è in seguito inoltrata a un'autorità di perseguimento penale e quest'ultima apre un procedimento, è soltanto nel corso di quest'ultimo che si stabilirà in maniera definitiva il genere del reato preliminare.

La categoria *non classificabile* comprende i casi in cui si sospettano come reato preliminare diversi possibili reati. Nella rubrica *nessun sospetto* sono annoverati i casi in cui non vi è una provenienza delittuosa chiaramente identificabile, benché l'analisi della transazione o dello sfondo economico non permetta di escludere una simile provenienza dei fondi.

Analisi del grafico

- *La quantità delle comunicazioni con il presunto reato preliminare di truffa si è stabilizzata al livello del 2006 e costituisce circa un terzo delle segnalazioni*
- *Aumento consistente dei casi in cui il reato preliminare è la corruzione*

Per la seconda volta consecutiva la statistica è capeggiata dalla categoria di *truffa* quale reato preliminare che riguarda il 33 per cento delle comunicazioni e, considerando l'aumento generale delle comunicazioni, si situa al livello dell'anno precedente (2006: 34 %).

Questa quota impressionante secondo cui una comunicazione di sospetto su tre inviate all'Ufficio di comunicazione indica come reato preliminare la *truffa*, dipende in parte dalla categoria che spazia dalla truffa in grande stile su investimenti, alle truffe sul commercio in siti Internet, oggi molto diffuse, o alle truffe dell'anticipo. Inoltre vi ha contribuito anche il numero elevato di comunicazioni delle banche, infatti nel 2007 la quota di comunicazioni su casi di truffa provenienti da questo settore supera il 42 per cento e si è stabilizzata al livello alto dell'anno precedente (2006: 43 %).

Come nel 2006 la categoria *non classificabili*, per molti anni in vetta alla graduatoria, è in seconda posizione dopo il reato preliminare di *truffa*, nonostante l'aumento di quasi il 41 per cento rispetto al livello basso del 2006 delle comunicazioni di sospetto effettuate dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento, che sono spesso

prive di indicazioni concrete sugli avvenimenti in grado di consentire all'Ufficio di comunicazione d'individuare durante l'analisi del caso un possibile reato preliminare.

In terza posizione come nell'anno precedente si trova il reato preliminare di *corruzione* con una crescita consistente del 115 per cento (+ 54 comunicazioni), riconducibile a due grandi casi di corruzione illustrati dai mass media di tutto il mondo, che a causa di numerose relazioni d'affari hanno dato origine a diverse comunicazioni di sospetto. Si tratta esclusivamente di casi in cui il vero e proprio atto di corruzione si è svolto all'estero e i fondi provenienti da tali atti sono stati depositati in Svizzera. In merito va soprattutto rilevato che i fondi conseguiti legalmente e previsti a scopo di corruzione sono soggetti all'obbligo di comunicazione soltanto quando sono accreditati al "conto" della persona corrotta da parte del suo intermediario finanziario che gestisce il conto. Prima i fondi non sono di origine criminale e pertanto non sottostanno all'obbligo di comunicazione.



Per 343 di complessivamente 795 comunicazioni di sospetto, ovvero poco più del 43 per cento dei casi trasmessi all'Ufficio di comunicazione (2006: 44 %), il reato preliminare che si suppone essere all'origine del riciclaggio di denaro è una fattispecie contemplata al titolo secondo del secondo libro del Codice penale. Questa circostanza non sorprende poiché la *truffa* fa parte di questa categoria.

Per quanto riguarda gli altri generi di reato preliminare, rispetto al 2006 si notano tra l'altro cambiamenti nelle categorie di *assenza di plausibilità* (da 25 a 51 casi), *organizzazione criminale* (da 31 a 20 casi), *reati in materia di stupefacenti* (da 14 a 34 casi) e *traffico d'armi* (da 1 a 12 casi, diverse comunicazioni concernenti un caso). Tuttavia va ricordato che l'attribuzione dei casi al reato di *organizzazione criminale* dipende quasi sempre dagli articoli di stampa in cui non sono menzionati chiaramente altri reati preliminari che potrebbero essere all'origine del riciclaggio di denaro.

I 56 casi inseriti direttamente nella categoria di riciclaggio di denaro (2006: 45) sono casi che l'Ufficio di comunicazione non può in precedenza attribuire a uno specifico reato preliminare di questa fattispecie, ma di cui le circostanze esposte nella comunicazione e il loro decorso presentano delle peculiarità tipiche del riciclaggio di denaro.

Riguardo alla categoria *falsità in atti* che ha fatto registrare un calo da 17 (2006) a 10 casi (- 41 %) va sottolineato che questo reato non genera di per sé beni patrimoniali di origine criminale ai sensi dell'articolo 9 LRD. Questa categoria significa che la falsità in atti è stata segnalata come reato principale quando vi è la possibilità che dalla falsità in atti possano derivare beni patrimoniali di origine criminale (p. es. falsificazioni di assegni o di garanzie bancarie).

Considerando la quantità complessiva di comunicazioni, le restanti categorie non registrano fluttuazioni straordinarie e i valori sono più o meno uguali a quelli dell'anno precedente.



Per un confronto: anni 2006 / 2007

Reato preliminare	2006	2007	+/-
Truffa	213	263	+50
Non classificabile	148	154	+6
Corruzione	47	101	+54
Riciclaggio di denaro	45	56	+11
Assenza di plausibilità	25	51	+26
Reati in materia di stupefacenti	14	34	+20
Appropriazione indebita	27	32	+5
Altri reati contro il patrimonio	13	22	+9
Amministrazione infedele	11	21	+10
Organizzazione criminale	31	20	-11
Traffico d'armi	1	12	+11
Falsità in atti	17	10	-7
Terrorismo	8	6	-2
Furto	8	4	-4
Altri reati	9	3	-6
Tratta di esseri umani / reati contro l'integrità sessuale		3	+3
Carente diligenza in operazioni finanziarie	1	1	0
Reati contro la vita e l'integrità della persona		1	+1
Rapina		1	+1
Estorsione	1		-1
Totale	619	795	+176

2.3.8 Domicilio della controparte

Organizzazione del grafico

Il grafico indica dove abita (nel caso di persone fisiche) o dov'è domiciliata (nel caso di persone giuridiche) la controparte dell'intermediario finanziario al momento della comunicazione.



Analisi del grafico

- *Stabilizzazione del numero di comunicazioni concernenti controparti residenti o domiciliate in Svizzera*
- *In termini relativi lieve diminuzione delle comunicazioni con controparti fisiche o giuridiche residenti o domiciliate nell'Europa occidentale*

Nell'anno di rapporto 2007, quasi il 44 per cento (2006: quasi il 45 %) delle controparti segnalate erano residenti o domiciliate in Svizzera. Contrariamente agli anni precedenti, la quantità delle controparti residenti o domiciliate in Svizzera non è ulteriormente diminuita, ma si è invece stabilizzata al livello del 2006. Questa situazione va di pari passo con l'aumento delle comunicazioni provenienti dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento, tendenza inversa agli anni precedenti, poiché sono soprattutto le controparti domiciliate in Svizzera ad avvalersi di queste prestazioni. In termini assoluti, nel 2007 il numero di controparti domiciliate nel resto dell'Europa occidentale (comprese la Gran Bretagna e la Scandinavia) è cresciuto da 192 a 233, nel confronto con il totale delle comunicazioni tuttavia la loro quantità è scesa al 29 per cento (2005: 31 %). L'incremento delle controparti domiciliate nei Caraibi è dovuto soprattutto alle persone giuridiche prevalentemente domiciliate in questi territori. È aumentato anche il numero di comunicazioni concernenti controparti domiciliate o residenti nell'America centrale e meridionale, ma si tratta maggiormente di persone fisiche. Contrariamente alla crescita constatata nel 2006 – in termini assoluti e relativi – le controparti residenti o domiciliate in Italia sono diminuite nell'anno di rapporto 2007.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Francia, Africa, Europa orientale, Medio Oriente, CSI, Australia/Oceania, Scandinavia, domicilio sconosciuto



Per un confronto: anni 2006 – 2007

Domicilio della contro- parte	2006	2007	+/-
Svizzera	275	348	+73
Caraibi	40	65	+25
Gran Bretagna	33	58	+25
Centro / Sud America	21	58	+37
Germania	36	51	+15
Altri Paesi dell'Europa occidentale	53	50	-3
Italia	55	48	-7
Nord America	25	20	-5
Medio Oriente	9	20	+11
Asia	26	19	-7
Francia	12	18	+6
Africa	8	12	+4
Europa orientale	14	9	-5
Scandinavia	3	8	+5
Australia/Oceania	1	7	+6
CSI	7	3	-4
Domicilio sconosciuto	1	1	0
Totale	619	795	+176

2.3.9 Nazionalità della controparte

Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone fisiche che sono controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.

Analisi del grafico

- *Le comunicazioni di sospetto su controparti di cittadinanza svizzera o domiciliate in Svizzera sono leggermente aumentate sia in termini assoluti che relativi*
- *È diminuita la quota delle controparti sospette di nazionalità europea o domiciliate in Europa*

Com'era prevedibile sono le controparti di nazionalità svizzera o domiciliate in Svizzera a guidare la classifica del rapporto del 2007 con una quota del 33 per cento. La loro quota nel 2007 è leggermente aumentata al 33 per cento rispetto a quella dell'anno precedente del 30 per cento (2006). Questo leggero aumento si spiega in concomitanza con quello delle comunicazioni di sospetto nel settore delle operazioni di pagamento. Questo servizio è impiegato prevalentemente dalle persone fisiche domiciliate in Svizzera. Tra queste chiaramente si annoverano anche una gran parte di cittadini svizzeri. Seguono con una quota di circa il 7 per cento (2006: 11 %) le comunicazioni riguardanti controparti di nazionalità caraibiche (incluse le società off-shore domiciliate in queste nazioni, di cui il domicilio e la nazionalità coincidono), seguite a breve distanza da controparti di nazionalità centro o sudamericane. L'aumento della quota delle controparti di nazionalità centro e sudamericane di un po' più del 3 per cento nel 2006 e di più dell'8 per cento nell'attuale anno di rapporto si spiega col fatto che gli intermediari finanziari hanno spesso inviato all'Ufficio di comunicazione più comunicazioni di sospetto sulle medesime controparti o fattispecie.


La quota delle comunicazioni riguardanti le controparti di Paesi europei è nonostante l'aumento registrato nel 2007 da 452 (2006) a 534, diminuita al 67 per cento (2006: 73 %), corrispondendo al valore dell'anno di rapporto 2005. Non si è tenuto conto in questo calcolo delle nazionalità degli Stati della CSI, alcuni dei quali fanno parte dell'Europa.


La statistica rispecchia a grandi linee le considerazioni del punto 2.3.8. Questo significa che il Paese di dimora o di domicilio della controparte corrisponde spesso alla

sua nazionalità. A questo proposito si rinvia a quanto affermato nel capitolo precedente.

Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Nord America, Centro / Sud America, Francia, Medio Oriente, CSI, Australia/Oceania, Scandinavia, nazionalità sconosciuta





Per un confronto: anni 2006 – 2007

Nazionalità della controparte	2006	2007	+/-
Svizzera	186	261	+75
Caraibi	39	67	+28
Centro / Sud America	22	66	+44
Germania	48	61	+13
Italia	71	57	-14
Gran Bretagna	34	56	+22
Altri Paesi Europa occidentale	65	47	-18
Africa	30	40	+10
Asia	26	29	+3
Europa orientale	25	24	-1
Nord America	24	23	-1
Medio Oriente	16	22	+6
Francia	19	19	0
Scandinavia	4	9	+5
CSI	8	8	0
Australia/Oceania	1	6	+5
Nazionalità sconosciuta	1		-1
Totale	619	795	+176

2.3.10 Domicilio dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica dove abita o è domiciliata la persona, fisica o giuridica, identificata quale avente diritto economico ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.

Analisi del grafico



- *Aumento assoluto e relativo degli aventi diritto economico abitanti o domiciliati in Svizzera*
- *Diminuiscono gli aventi diritto economico domiciliati in Italia*
- *Si stabilizza la percentuale degli aventi diritto economico residenti in Europa*

Nel 2007 la percentuale delle comunicazioni riguardanti gli aventi diritto economico domiciliati o residenti in Europa (senza considerare gli Stati della CSI, alcuni dei quali fanno parte del continente europeo) è stata dell'80 per cento. Nonostante un aumento generale ragguardevole delle comunicazioni, questo valore si è stabilizzato (2006: 81 %). Nel 2006 si è verificato in rapporto all'anno precedente ancora un aumento. Se non si annoverano gli aventi diritto economico domiciliati in Svizzera nella categoria con domicilio e residenza in Europa, la quota degli aventi diritto economico con domicilio in Europa si è ridotta leggermente al 40 per cento (2006: 42 %) in paragone all'anno precedente.

Analogamente alla statistica precedente concernente il *domicilio della controparte* (2.3.8), anche la maggioranza degli aventi diritto economico oggetto delle comunicazioni, sono persone residenti in Svizzera, la cui quota di circa il 40 per cento è leggermente aumentata (2006: appena il 39 %). Gli aventi diritto economico domiciliati o residenti in Italia, che spesso a causa degli articoli sulla stampa italiana sono oggetto di una comunicazione di sospetto a MROS, occupano come negli anni passati la seconda posizione. L'aumento sproporzionato in rapporto alla crescita delle comunicazioni su aventi diritto economico domiciliati in Gran Bretagna, da 37 riguardo all'ultimo anno di rapporto a 65 in quello attuale (+ 76 %), si può motivare in particolare con le numerose comunicazioni di sospetto tra loro collegate di un unico intermediario finanziario, cosa che tra l'altro giustifica l'aumento registrato degli aventi diritto economico domiciliati in Medio Oriente e in Scandinavia, poiché in un caso complesso ogni relazione d'affari interessata è stata comunicata separatamente a MROS.

Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Africa, Medio Oriente, CSI, Centro / Sud America, Australia/Oceania, Caraibi, Scandinavia, domicilio sconosciuto



Per un confronto: anni 2006 – 2007

Domicilio dell'avente diritto economico	2006	2007	+/-
Svizzera	241	321	+80
Italia	84	67	-17
Altri Paesi Europa occidentale	46	65	+19
Gran Bretagna	37	65	+28
Germania	47	62	+15
Medio Oriente	10	36	+26
Centro / Sud America	14	35	+21
Nord America	32	27	-5
Asia	29	27	-2
Francia	18	23	+5
Scandinavia	4	21	+17
Africa	17	21	+4
Europa orientale	22	13	-9
CSI	15	7	-8
Australia/Oceania	1	2	+1
Caraibi	1	2	+1
Domicilio sconosciuto	1	1	0
Totale	619	795	+176

2.3.11 Nazionalità dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi diritto economico ai beni patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Spesso soltanto le autorità di perseguimento penale sono tuttavia in grado, nel corso delle indagini, di identificare con certezza gli aventi diritto economico e di conseguenza la loro nazionalità.

Analisi del grafico



- *Aumentano gli aventi diritto economico di nazionalità svizzera*
- *Diminuiscono leggermente gli aventi diritto economico provenienti da Stati europei*

Nell'anno di rapporto 2007 sono nuovamente le persone provenienti da Stati europei (senza considerare gli Stati della CSI, di cui alcuni fanno parte del continente europeo) a condurre la graduatoria. La quantità delle comunicazioni in merito è calata al 74 per cento (2006: 76 %), nonostante il totale delle comunicazioni sia aumentato considerevolmente. Come previsto, in prima posizione della statistica delle nazionalità vi sono i cittadini svizzeri con una quota maggiore rispetto all'anno precedente, pari al 27 per cento (2006: 23 %). In seconda posizione non seguono più i cittadini italiani (meno del 9 %; 2006: 23 %), bensì gli aventi diritto economico di nazionalità britannica, con una quota rispetto al totale delle comunicazioni di più del 10 per cento (2006: più del 6 %), e quelli di nazionalità tedesca (10 %; 2006: più del 10%). Per i motivi di questi cambiamenti si rinvia alle considerazioni al punto 2.3.10, poiché nella maggioranza dei casi segnalati il domicilio e la nazionalità degli aventi diritto economico coincidono.

Se si confrontano le nazionalità degli aventi diritto economico degli ultimi anni, non si riscontrano differenze importanti o inspiegabili. È interessante fare un raffronto con i punti precedenti 2.3.8 *Domicilio della controparte*, 2.3.9 *Nazionalità della controparte*, 2.3.10 *Domicilio dell'avente diritto economico* e 2.3.11 *Nazionalità dell'avente diritto economico*, poiché le informazioni in molti casi sono paragonabili.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo
Altri	Francia, Medio Oriente, CSI, Centro / Sud America, Australia/Oceania, Caraibi, Scandinavia, nazionalità sconosciuta



Per un confronto: anni 2006 – 2007

Nazionalità dell'avente diritto economico	2006	2007	+/-
Svizzera	143	217	+74
Gran Bretagna	38	83	+45
Germania	64	80	+16
Italia	99	75	-24
Altri Paesi Europa occidentale	60	57	-3
Africa	39	46	+7
Asia	28	40	+12
Centro / Sud America	11	37	+26
Nord America	35	31	-4
Francia	27	30	+3
Europa orientale	35	28	-7
Medio Oriente	16	27	+11
Scandinavia	5	21	+16
CSI	16	17	+1
Caraibi		4	+4
Australia/Oceania	2	2	0
Nazionalità sconosciuta	1		-1
Totale	619	795	+176

2.3.12 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali autorità di perseguimento penale MROS ha inoltrato le comunicazioni ricevute nel 2006. La competenza territoriale dei Cantoni è determinata dalle regole generali sul foro (art. 339 segg. CP) e la giurisdizione della Confederazione verte sugli articoli 336 seguenti CP.

Analisi del grafico

- *Leggero calo della percentuale delle comunicazioni trasmesse*
- *Numero massimo di comunicazioni inoltrate alle autorità di perseguimento penale della Confederazione*
- *Diminuzione dei casi inoltrati alle autorità di perseguimento penale cantonali*

Dopo aver analizzato i casi, l'Ufficio di comunicazione ha inoltrato alle autorità di perseguimento penale 624 delle 795 comunicazioni pervenute nel 2007, ovvero più del 78 per cento (2006: 508 comunicazioni pari a circa l'82 %). Si constata che – contrariamente al 2006, ma in corrispondenza agli altri anni precedenti – la percentuale di comunicazioni inoltrate è di nuovo leggermente diminuita. Questo calo è correlato alla percentuale di trasmissione diminuita rispetto al 2006 nell'ambito delle comunicazioni provenienti dalle banche e quelle dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento. Occorre tuttavia ricordare che a causa delle caratteristiche inerenti al settore e al rapporto approfondito con la clientela, le comunicazioni delle banche sono caratterizzate da una percentuale di trasmissione più elevata, ovvero del 91 per cento (2006: più del 94 %), rispetto alla percentuale più ridotta delle comunicazioni più superficiali del settore dei servizi per le operazioni di pagamento, ovvero poco meno del 52 per cento (2006: quasi il 57 %), riconducibile al genere di transazioni. Secondo l'Ufficio di comunicazione la qualità delle comunicazioni di quest'ultimo settore è ulteriormente peggiorata anche nel 2007 e non è assolutamente paragonabile alla qualità delle comunicazioni delle banche. In generale si è constatato che la percentuale di trasmissione supera la media degli anni precedenti (76 %) ed è quindi relativamente alta.

È la prima volta che durante un anno di rapporto l'Ufficio di comunicazione inoltra una quantità così elevata di comunicazioni di sospetto al Ministero pubblico della Confederazione. Conformemente all'articolo 337 CP il Ministero pubblico è competente per il perseguimento penale dei casi di finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro, corruzione e criminalità organizzata commessi prevalentemente all'estero o in più Cantoni senza aver riferimento prevalente in uno di essi. L'Ufficio di comunicazione ha trasmesso una comunicazione inoltrata su due all'autorità di persegui-



mento penale della Confederazione. In termini assoluti ciò corrisponde a 304 casi, ovvero al 49 per cento di tutte le comunicazioni inoltrate. Queste cifre costituiscono il miglior risultato mai raggiunto da quando sono entrati in vigore la legge sul riciclaggio di denaro e il Progetto Efficienza. Questo incremento notevole è legato a una quantità di casi complessi in cui diverse relazioni d'affari segnalate concernenti lo stesso caso hanno causato numerose comunicazioni di sospetto inviate all'Ufficio di comunicazione.

Le altre 320 comunicazioni di sospetto sono state inoltrate dall'Ufficio di comunicazione alle autorità di perseguimento penale di 22 Cantoni. Il cambiamento più palese in merito è il calo del numero di casi inoltrati all'autorità di perseguimento penale del Cantone Ticino che nel 2006 era al contrario aumentato in modo notevole. Il Cantone Ticino nel 2007 quindi non si trova più in terza posizione dopo il Cantone di Zurigo bensì in quarta dopo il Cantone di Ginevra. Se si considerano invece le tabelle dei punti 2.3.2 *Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono comunicazioni* e 2.3.3 *Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto* non risultano cambiamenti drastici concernenti il Cantone Ticino. Molti di questi casi sono stati inoltrati all'autorità di perseguimento penale della Confederazione perché rientravano nella giurisdizione federale. Rispetto al 2006 sono aumentate le comunicazioni di sospetto inoltrate all'autorità di perseguimento penale del Cantone di Berna (+ 12) e questo perché dallo stesso Cantone sono pervenute più comunicazioni e sono state segnalate più relazioni d'affari.

Nel 2007 non è stata inoltrata alcuna comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale dei Cantoni di Appenzello Esterno e del Giura. Ciò è in diretta correlazione con il numero esiguo o inesistente delle comunicazioni da loro inviate (cfr. punti 2.3.2 e 2.3.3).

Legenda

AG	Argovia	GL	Glarona	SO	Soletta
AI	Appenzello Interno	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AR	Appenzello Esterno	JU	Giura	TG	Turgovia
BE	Berna	LU	Lucerna	TI	Ticino
BL	Basilea Campagna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BS	Basilea Città	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
CH	Confederazione Svizzera	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo



Per un confronto: anni 2006 / 2007

Cantone	2006	2007	+/-
CH	150	304	+154
ZH	92	88	-4
GE	52	60	+8
TI	69	32	-37
BE	13	25	+12
BS	13	16	+3
ZG	21	15	-6
LU	18	14	-4
SG	16	12	-4
VD	17	10	-7
BL	4	10	+6
AG	13	8	-5
VS	5	5	0
FR	4	4	0
SZ	5	3	-2
NE	4	3	-1
TG	4	3	-1
GL		3	+3
AI		3	+3
SO	4	2	-2
GR	3	2	-1
SH		1	+1
UR		1	+1
JU	1		-1
Totale	508	624	+116

2.3.13 Stato delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico fornisce informazioni sullo stato attuale delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità cantonali di perseguimento penale e il Ministero pubblico della Confederazione. Occorre tener presente che i dati del Ministero pubblico si sono potuti raccogliere soltanto a partire da gennaio del 2002, in seguito alla creazione delle nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata ed economica (art. 336 segg. CP, Progetto Efficienza).

Analisi del grafico

Circa il 42 per cento delle comunicazioni di sospetto inoltrate dal 1998 alle autorità di perseguimento penale, è ancora pendente

L'Ufficio di comunicazione decide, in base all'articolo 23 capoverso 4 LRD, se trasmettere le comunicazioni di sospetto alle autorità federali o cantonali di perseguimento penale. Per la quarta volta, anche il presente rapporto d'attività indica dettagliatamente quali sono state le decisioni prese dalle autorità di perseguimento penale e quante procedure sono ancora pendenti.


Fra il 1° aprile 1998 e il 31 dicembre 2006 sono state inoltrate alle autorità di perseguimento penale complessivamente 4354 comunicazioni di sospetto. Fino alla fine del 2006, 2573 (59 %) sono state oggetto di una decisione e hanno dato gli esiti seguenti:

- in 183 casi è stata pronunciata una sentenza (140 sentenze fino al 2006);
- in 1250 casi (1028 fino al 2006) sono state aperte delle inchieste che tuttavia sono state archiviate in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria;
- in 879 casi (714 fino nel 2006) dopo la conclusione delle indagini preliminari non è stata aperta un'inchiesta e le decisioni di non entrare nel merito sono state prese soprattutto in relazione a comunicazioni concernenti il settore dei servizi per le operazioni di pagamento (*money transmitter*);
- in 261 casi (201 fino nel 2006) l'inchiesta è stata sospesa, perché all'estero ne era già stata aperta una per lo stesso caso.

Benché rispetto all'anno precedente siano state evase delle pendenze, circa il 41 per cento delle comunicazioni di sospetto inoltrate, ovvero 1781 (fino al 2006 erano circa il 44 %), sono ancora pendenti. I motivi vanno valutati con prudenza e possono essere molteplici:


- i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo hanno spesso dei legami con l'estero e di conseguenza le indagini a livello internazionale sono lunghe e difficili;
- le relative domande di assistenza giudiziaria all'estero non richiedono solamente molte risorse, ma anche molto tempo;
- fra i casi pendenti ve ne sono probabilmente alcuni che si sono già conclusi con una sentenza che tuttavia non è stata segnalata all'Ufficio di comunicazione, poiché non si tratta di sentenze in virtù degli articoli 260^{ter} numero 1 (Organizzazione criminale), 305^{bis} (Riciclaggio di denaro) o 305^{ter} (Carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29 cpv. 2 LRD).

Inoltre è probabile che le autorità di perseguimento penale non abbiano sempre rispettato gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 29 capoverso 2 LRD⁵.



⁵ Cfr. anche il punto 5.8.

Stato delle comunicazioni di sospetto (secondo il Cantone responsabile)



Dettaglio dello stato delle comunicazioni di sospetto secondo Cantone

Cantone	Penden- te	Sen- tenza	Non luogo a procede- re	Inchiesta non aperta	Sospen- sione	Totale
Argovia	20	7	11	15	5	58
Appenzello Interno	3					3
Berna	50	26	46	76	4	202
Basilea Campagna	15	2	8	8		33
Basilea Città	25	7	102	2	3	139
Confederazione Svizzera	772	4	132	275	129	1312
Friburgo	10	3	8	2		23
Ginevra	222	64	409	6	16	717
Glarona		2	2	4		8
Grigioni	7		19		2	28
Giura	1	2	5			8
Lucerna	49	5	17	6	6	83
Neuchâtel	22	6	25	3	2	58
Nidvaldo		3		2	1	6
Obvaldo			2		1	3
San Gallo	38	5	25	14	4	86
Sciaffusa	1	2	6		1	10
Soletta	17	1	22	8	2	50
Svitto	9	2	15	7	2	35
Turgovia	7		10	10	2	29
Ticino	124	21	121	59	20	345
Uri	1	1	1			3
Vaud	25	11	41	10	3	90
Vallese	12	4	3	13		32
Zugo	48		11	29	2	90
Zurigo	303	5	209	330	56	903
Totale	1781	183	1250	879	261	4354

2.3.14 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)

Le FIU sono autorità straniere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale di informazioni (art. 32 LRD, art. 13 OURD). Lo scambio d'informazioni avviene prevalentemente tra gli Stati membri del Gruppo Egmont⁶ e costituisce uno strumento importante per combattere il riciclaggio di denaro.

Quando MROS riceve una richiesta dall'estero, le persone e le società sono controllate in base alle banche dati a disposizione e registrate nella banca dati GEWA dell'Ufficio di comunicazione. Se le stesse persone fisiche o giuridiche sono in seguito segnalate nelle comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari svizzeri, la ricerca in GEWA fornisce indicazioni su un eventuale comportamento criminale all'estero.

Organizzazione del grafico

Il grafico indica quali FIU di altri Paesi hanno inoltrato durante l'anno di rapporto richieste d'informazione a MROS e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico

Cala di quasi l'11 per cento il numero di richieste su persone



Nell'anno di rapporto 2007 con le 368 richieste di 55 Paesi, l'Ufficio di comunicazione ha risposto ad un numero decisamente inferiore di richieste dall'estero rispetto all'anno precedente (2006: 467). Di conseguenza è anche diminuito di quasi l'11 per cento il numero delle richieste su persone fisiche e giuridiche (1510 persone rispetto alle 1693 nell'anno 2006). Solamente le richieste dalla Gran Bretagna sono significativamente aumentate (+ 19 richieste).

È aumentato il numero delle richieste (96 rispetto alle 71 del 2006) delle FIU straniere, cui l'Ufficio di comunicazione non ha potuto rispondere per ragioni formali. Gran parte delle domande mancavano o di un riferimento diretto con la Svizzera (le cosiddette "Fishing-Expedition") oppure si trattava di richieste senza riferimento ad un reato preliminare pertinente con il riciclaggio di denaro oppure sono state richieste delle specifiche informazioni finanziarie, che si sarebbero potute avanzare solo mediante rogatoria e non tramite l'Ufficio di comunicazione. È prassi dell'Ufficio di comunicazione in simili casi in cui mancano le basi formali legali, respingere la richiesta.

⁶ www.egmontgroup.org.

In media l'Ufficio di comunicazione ha risposto alle richieste dall'estero in 6 giorni lavorativi dal momento in cui le ha ricevute. Nel tempo per eseguire il loro trattamento si è registrato un leggero peggioramento rispetto all'anno precedente (2006: 5 giorni). Questo rallentamento si giustifica poiché il trattamento delle comunicazioni di sospetto ha la priorità rispetto alle richieste provenienti delle altre FIU. Inoltre la quantità di lavoro causata dall'aumento del volume delle comunicazioni è stato significativamente maggiore dell'anno prima e l'Ufficio di comunicazione in tutto il 2007 ha avuto un posto vacante del 100 per cento.

In media nell'anno di rapporto 2007, l'Ufficio di comunicazione ha esaminato al mese 125 richieste su persone fisiche e giuridiche di FIU straniere (2006: 141).

2007: 1510 persone / società**2006: 1693 persone / società**

Per un confronto: anni 2006 / 2007

Paese	2006	2007	+/-	Paese	2006	2007	+/-
Lussemburgo	178	173	-5	Montenegro	8	5	-3
Belgio	93	146	53	Slovacchia	1	5	4
Germania	231	140	-91	Moldavia		5	5
Gran Bretagna	30	134	104	Guernsey	10	4	-6
Lettonia	0	88	88	Serbia	3	4	1
Stati Uniti	98	87	-11	Andorra	0	3	3
Francia	122	83	-39	Bielorussia		3	3
Liechtenstein	92	77	-15	Giappone		3	3
Russia	81	54	-27	Cile	0	2	2
Italia	30	43	13	Thailandia	0	2	2
Paesi Bassi	8	33	25	Turchia		2	2
Portogallo	32	32	0	San Marino		2	2
Ucraina	5	32	27	Danimarca		2	2
Isola di Man	23	30	7	Georgia	14	1	-13
Bulgaria	52	29	-23	Paraguay	2	1	-1
Cipro	12	26	14	Venezuela	0	1	1
Ungheria	31	22	-9	Barbados		1	1
Spagna	55	20	-35	Finlandia	42	0	-42
Argentina	9	18	9	Albania	17	0	-17
Austria	49	16	-33	Gibilterra	5	0	-5
Perù	33	16	-17	Bolivia	0	0	0
Romania	16	16	0	Singapore		0	0
Israele	27	16	-11	Sudafrica	4	0	-4
Croazia	28	15	-13	Guatemala		0	0
Bosnia	0	13	13	Nigeria		0	0
Malta	17	12	-5	Lituania	10		-10
Svezia	2	11	9	Repubblica ceca	9		-9
Polonia	10	9	-1	Estonia	9		-9
Mauritius	7	9	2	Irlanda	8		-8
Filippine		9	9	Isole Cayman	5		-5
Brasile	82	8	-74	Monaco	4		-4
Libano	9	8	-1	Nuova Zelanda	4		-4
Jersey	27	7	-20	Indonesia	3		-3
Messico	11	7	-4	Islanda	3		-3
Norvegia	4	7	3	Egitto	2		-2
Bahamas	22	6	-16	Costa Rica	0		0
Macedonia	2	6	4	Slovenia	0		0
Senegal	1	6	5	St. Vincent e Grenadine	1		-1
				Totale	1693	1510	-183

2.3.15 Numero di richieste da parte di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)

Le FIU sono autorità straniere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale di informazioni (art. 32 LRD, art. 10 OURD). Lo scambio d'informazioni avviene per la maggior parte tra gli Stati membri del Gruppo Egmont e costituisce uno strumento importante per combattere il riciclaggio di denaro.

MROS se riceve una comunicazione di sospetto da un intermediario finanziario svizzero in cui sono coinvolte persone o società di origine straniera, ha la possibilità di raccogliere informazioni su queste persone o società nei rispettivi Paesi. Le informazioni ottenute sono utili per l'attività di analisi e sono importanti, poiché molte comunicazioni che pervengono all'Ufficio di comunicazione hanno correlazioni con l'estero.

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali Paesi MROS ha richiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico

Nuova flessione delle richieste presentate dall'Ufficio di comunicazione all'estero

Nel 2007 l'Ufficio di comunicazione ha presentato 280 (2006: 292) richieste concernenti 886 persone fisiche e giuridiche (2006: 1106) a 53 uffici omologhi stranieri. Le FIU contattate hanno avuto bisogno per rispondere ad ogni richiesta, in media di circa 21 giorni lavorativi. Le "Best Practice Guidelines" del Gruppo Egmont raccomandano un tempo di risposta di 30 giorni al massimo. In alcune nazioni queste direttive non vengono tuttavia seguite, cosicché, spesso, l'Ufficio di comunicazione deve aspettare parecchi mesi, se non più di un anno, prima di ricevere una risposta.

I più importanti partner dell'Ufficio di comunicazione sono le nazioni limitrofe della Svizzera (Germania, Austria, Italia e Francia) nonché gli U.S.A. Per la prima volta si sono presentate richieste al Senegal e alla Nigeria (nuovi membri del Gruppo Egmont).


Mediamente nell'anno di rapporto 2007, l'Ufficio di comunicazione ha chiesto chiarimenti alle FIU straniere su 74 persone fisiche e giuridiche al mese (2005: 92).

La diminuzione delle richieste poste all'estero dipende dal fatto che nell'anno di rapporto sono arrivate più comunicazioni senza connessioni con l'estero. Tale conside-


razione è correlata con le considerazioni precedentemente esposte ai punti 2.3.9, 2.3.10 e 2.3.11.

L'Ufficio di comunicazione nel 2007 ha indirizzato a un ufficio omologo straniero richieste su persone per circa il 30 per cento delle comunicazioni di sospetto pervenutegli (234 casi su 795).

2007: 886 persone / società



2006: 1106 persone / società



Per un confronto : anni 2006 / 2007

Paese	2007	2006	+/-		Paese	2007	2006	+/-
Germania	191	249	-58		Danimarca	4	6	-2
Austria	65	49	16		Bolivia	4	0	4
Stati Uniti	62	71	-9		Bahamas	4	0	4
Italia	50	89	-39		Estonia	4	0	4
Francia	39	110	-71		Lussemburgo	4	20	-16
Gran Bretagna	30	119	-89		Ungheria	3	3	0
Lettonia	29	0	29		Senegal	3	0	3
Paesi Bassi	28	30	-2		Portogallo	2	7	-5
Svezia	28	3	25		Paraguay	2	2	0
Belgio	26	31	-5		Isola di Man	2	0	2
Brasile	25	28	-3		San Marino	2	0	2
Spagna	24	48	-24		Isole Cayman	2	0	2
Singapore	21	8	13		Hong Kong	1	8	-7
Liechtenstein	19	43	-24		Cile	1	3	-2
Russia	18	10	8		Cina	1	0	1
Colombia	17	0	17		Nigeria	1	0	1
Malaysia	16	0	16		Islanda	1	0	1
Israele	14	6	8		Emirati arabi uniti	1	0	1
Panama	12	23	-11		Corea	0	13	-13
Libano	11	0	11		Isole Vergini Britan- niche	0	10	-10
Romania	10	18	-8		Australia	0	9	-9
Indonesia	10	6	4		Irlanda	0	6	-6
Sudafrica	10	3	7		Jersey	0	5	-5
Messico	9	4	5		Turchia	0	5	-5
Finlandia	9	3	6		Gibilterra	0	5	-5
Grecia	9	4	5		Croazia	0	4	-4
Polonia	8	14	-6		Monaco	0	3	-3
Perù	8	0	8		Bermuda	0	3	-3
Slovacchia	8	0	8		Antille Olandesi	0	3	-3
Venezuela	7	4	3		Ucraina	0	2	-2
Thailandia	7	2	5		Mauritius	0	2	-2
Nuova Ze- landa	6	6	0		Costa Rica	0	2	-2
Cipro	6	0	6		Taiwan	0	2	-2
Bulgaria	6	0	6		Filippine	0	1	-1
Egitto	6	0	6		Guernsey	0	1	-1
					Totale	886	1106	-220

3. Tipologie

3.1. Articolo 6 LRD: chiarimenti speciali

Un intermediario finanziario attivo nel settore delle agenzie di trasferimento di fondi disponeva di un sistema informatico che permette di individuare le transazioni a rischio. Il sistema ha così selezionato due prelievi di 30 000 Euro ciascuno effettuati da un cliente nello stesso giorno presso due diverse agenzie, ma nella medesima regione. Sulla base di tale indizio, l'impiegato allo sportello ha chiesto al cliente, in occasione del secondo prelievo, di giustificare per iscritto l'origine dei fondi. Il cliente l'ha fatto, dichiarando che i fondi provenivano dalle sue attività di consulente finanziario e che il denaro prelevato serviva, nella fattispecie, a coprire delle spese di viaggio.

Pervenute al settore compliance dell'intermediario finanziario, le informazioni contenute nel rapporto hanno fatto scattare il processo dei chiarimenti speciali. Esaminando accuratamente i movimenti del conto, l'intermediario finanziario ha constatato la presenza di entrate per un importo di EUR 280 000 nell'arco di 2 mesi provenienti da una holding straniera, l'esecuzione di prelievi in contanti nel Paese di residenza e di bonifici effettuati attraverso un *money transmitter*. I movimenti risultanti dal conto facevano supporre che questo fosse utilizzato come conto di passaggio, indizio generalmente riconosciuto di riciclaggio di denaro. A questo punto è stato inviato al cliente un questionario con numerosi quesiti relativi alle operazioni compiute, che è stato restituito entro i termini prescritti.

Nella sua risposta, il cliente ha giustificato le operazioni allegando tra l'altro svariati contratti e fatture relativi alla propria attività di consulente. Considerata l'assenza di firme su un contratto, è stato nuovamente chiesto al cliente di fornire giustificazioni, soprattutto per quanto riguardava la plausibilità degli onorari, che ammontavano a circa EUR 300.000. A quest'ultima richiesta non è stata data risposta.

Grazie a ricerche svolte in Internet, l'intermediario finanziario è riuscito a scoprire che il nome del cliente compariva in un forum del suo Paese d'origine, nel quale lo si indicava come responsabile di grosse perdite subite da alcuni investitori.

Queste circostanze hanno indotto l'intermediario finanziario a presentare denuncia a MROS.

Le ricerche poste in atto da MROS hanno permesso di stabilire che il cliente era già stato oggetto nel 1999 di una denuncia trasmessa dalle autorità giudiziarie svizzere

al suo Paese di residenza e che nel 2002 la FIU di tale Paese ci aveva fatto pervenire, per fatti analoghi, una richiesta d'informazioni seguita da una domanda di assistenza giudiziaria. La probabilità che i fondi accumulati sul conto del cliente fossero in rapporto con tale attività criminale pregressa (truffe su investimenti) non poteva essere esclusa.

In seguito, la denuncia è stata trasmessa all'autorità cantonale di perseguimento penale, che ha aperto una procedura per riciclaggio di denaro.

3.2. Corruzione

Una fiduciaria amministrava, per conto di un cliente straniero, un patrimonio di quasi 7 milioni di Franchi svizzeri depositato presso una banca estera. All'apertura di alcuni conti il cliente, domiciliato all'estero, aveva dichiarato che la sua attività consisteva nel collocare prestiti presso investitori, segnatamente prestiti statali del proprio Paese di residenza. Presso quell'istituto di credito il soggetto disponeva di conti intestati a diverse società di sua proprietà nonché di alcuni conti personali.

La documentazione di apertura ha permesso di stabilire che il cliente stava per ricevere il pagamento di provvigioni per un importo di 10 milioni di Franchi svizzeri a fronte della collocazione presso un certo numero di investitori di un prestito statale di circa 200 milioni di Franchi.

Al momento della ricezione, le provvigioni sono state dapprima accreditate sui conti delle società, poi su quelli personali del cliente. In seguito, da questi ultimi conti sono stati effettuati dei bonifici a favore di alcuni partner del cliente, intestatari di conti presso il medesimo istituto di credito. Le ricerche compiute dal settore compliance dell'intermediario finanziario e le dichiarazioni del cliente hanno permesso di concludere che i trasferimenti di fondi corrispondevano a servizi resi dai partner e che di conseguenza non erano illegali.

Ciononostante, la fiduciaria ha dato incarico ad un procuratore di verificare le attività del cliente nel paese di residenza dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di accertare che il cliente aveva corrotto dei funzionari pubblici del proprio Paese di residenza inducendoli a collocare il prestito nei vari istituti previdenziali in cui detenevano incarichi di responsabilità. Il cliente quindi, collocando il prestito a condizioni illecite aveva fruito di provvigioni superiori a quelle normalmente praticate. Da notare che la manovra è stata facilitata dalla circostanza che gli istituti previdenziali del Paese interessato sono tenuti a sottoscrivere esclusivamente prestiti di debitori nazionali.

Con queste premesse, la fiduciaria ha immediatamente indirizzato una comunicazione a MROS. Le indagini svolte e le informazioni ottenute dalla FIU del Paese interessato hanno permesso di confermare i sospetti di corruzione di funzionari pubblici, reato preliminare al riciclaggio di denaro.

Il dossier relativo al caso è stato trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione, che ha bloccato i fondi in essere presso la banca e aperto un procedimento.

3.3. *Riciclaggio di denaro da parte di una "politically exposed person"*

Una compagnia di assicurazioni sulla vita ci ha segnalato una propria relazione d'affari con una persona esposta politicamente (PEP). La controparte aveva stipulato nel 2004 un'assicurazione sulla vita legata a fondi d'investimento, della durata di 14 anni, con un premio annuo fissato in circa 70 000 dollari statunitensi. Dopo essere stato regolarmente pagato nel 2004 e nel 2005, il premio per il 2006 non è stato pagato e la polizza è stata svincolata dal pagamento dei premi. Il valore dell'assicurazione, al momento della comunicazione, ammontava al valore delle quote dei fondi, ma comunque non era inferiore a 165 000 dollari statunitensi. Visto che la persona assicurata era una PEP, la relazione d'affari veniva regolarmente controllata dalla compagnia di assicurazioni sulla vita. In base alle ultime ricerche, sembrava che l'assicurato potesse essere rimasto coinvolto in vicende di corruzione nel proprio Paese di origine e potesse essere oggetto di indagini in Europa per sospetto riciclaggio di denaro. Non si poteva quindi escludere che i mezzi finanziari depositati presso la compagnia di assicurazione sulla vita fossero di provenienza illecita.

Le ricerche svolte da MROS hanno rivelato che un Paese europeo aveva preso contatto con le autorità svizzere in relazione ad indagini sull'assicurato per appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Alle autorità svizzere era stato comunicato che l'assicurato aveva trasferito beni patrimoniali da un conto nel proprio Paese a conti svizzeri. I beneficiari erano due società appartenenti all'assicurato. In totale erano stati trasferiti oltre 500 000 dollari statunitensi. Si trattava presumibilmente di averi di cui l'assicurato si era appropriato indebitamente nel proprio Paese e che riciclava attraverso conti svizzeri. Le autorità inquirenti straniere hanno già inoltrato una commissione rogatoria alla Svizzera nel quadro del proprio procedimento penale.

Visto che l'assicurato era una PEP straniera, MROS ha trasmesso la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione affinché vi desse corso ed esso, dopo qualche giorno, ha aperto un procedimento penale nei confronti dell'assicurato per sospetto riciclaggio di denaro. Il procedimento è ancora pendente.

3.4. *Privatizzazione di società statali e corruzione*

Una banca intratteneva da diversi anni relazioni d'affari con una società estera operante nel campo del consulting. Due anni fa, uno dei tre aventi diritto economico ha fatto modificare la ragione sociale dell'azienda, indicando di esserne divenuto l'unico beneficiario economico.

Negli ultimi tempi, svariati articoli comparsi sui media hanno dato conto della richiesta di un provvedimento di custodia cautelare a carico di due ministri di un Paese europeo e di due consulenti esterni di un noto istituto di credito, uno dei quali era l'avente diritto economico della relazione sopra citata. Quest'ultimo avrebbe costituito e gestito una rete di funzionari e consulenti dai quali avrebbe ottenuto informazioni economiche confidenziali, trasmesse in seguito a multinazionali estere interessate alla privatizzazione di aziende statali del Paese in questione. Una comunicazione in merito è stata trasmessa a MROS.

L'esame retrospettivo dei conti della società ha evidenziato, nel periodo concomitante con i fatti sopra descritti, dei bonifici di provenienza estera. Si trattava di onorari collegati alla privatizzazione di società del Paese interessato, ammontanti a un totale di 7 milioni di dollari USA.

A conclusione dell'analisi svolta, MROS non ha potuto escludere che il conto della società di consulting fosse stato utilizzato dal suo avente diritto economico per riciclare denaro proveniente da attività illecite suscettibili di danneggiare gli interessi e la sicurezza dello Stato interessato. Infatti, nonostante gli articoli comparsi sui media parlassero soprattutto di spionaggio economico, il coinvolgimento di funzionari dava adito a sospetti di corruzione di cariche pubbliche, reato considerato preliminare al riciclaggio di denaro.

MROS ha deciso di trasmettere la comunicazione al Ministero Pubblico della Confederazione, autorità competente in base all'articolo 340^{bis} numero 1 lettera a del Codice penale, il quale ha aperto un procedimento per riciclaggio di denaro.

3.5. *Phishing*

Un fornitore di servizi di trasferimento di fondi ha segnalato a MROS una cittadina svizzera che era stata notata in quanto, nell'arco di un breve periodo, aveva effettuato vari bonifici verso un Paese del blocco orientale. Interrogata circa la provenienza e la destinazione dei mezzi finanziari da trasferire, la donna ha risposto che – cercando un'attività comoda e dall'orario flessibile – si era imbattuta in un'offerta di lavoro di un'organizzazione caritatevole. Il suo lavoro consisteva nel mettere a disposizione un conto bancario sul quale, secondo il suo "datore di lavoro", sarebbero arrivate somme versate da donatori nazionali e stranieri. Il suo compito era quello di verificare ogni giorno se tali donazioni fossero pervenute sul suo conto e – non appena ciò fosse accaduto – trasferire la somma in contanti all'estero, decurtata della sua commissione (pari al 10%), a persone bisognose aiutate dall'organizzazione di beneficenza. In questo modo si sarebbe garantito che il denaro arrivasse direttamente e rapidamente a chi ne aveva bisogno.

L'analisi di MROS ha immediatamente rivelato che la donna era stata usata da un'organizzazione internazionale di truffatori come "money mule". Le somme che arrivavano sul suo conto non erano di conseguenza delle donazioni, ma denaro che i truffatori avevano rubato con il "phishing" da conti bancari di vittime inconsapevoli. Per sottolineare la legittimità dell'organizzazione benefica, i truffatori avevano creato una propria homepage che riportava storie toccanti di persone la cui vita era migliorata grazie all'aiuto prestato loro dall'organizzazione caritatevole. Ulteriori ricerche hanno però rivelato che tutte queste vicende erano state copiate da pagine Internet di organizzazioni di beneficenza legali e riconosciute. MROS ha subito attivato MELANI, la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione dell'Ufficio federale di polizia, che è riuscita, grazie alla collaborazione internazionale con le autorità del Paese nel quale era stata registrata, a chiudere l'homepage fraudolenta.

La comunicazione di sospetto è stata inoltrata alle autorità di perseguimento penale competenti, che hanno aperto un procedimento nei confronti della donna per concorso in abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 CP) e concorso in riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Resta ora da dimostrare l'intenzionalità del reato.

3.6. Associazione (senza scopo di lucro?)

Una banca ha aperto da alcuni anni un conto a favore di un'associazione il cui scopo è la diffusione di opere religiose in Internet e nei Paesi d'oltremare. E' stato inoltre aperto un conto a nome del responsabile di tale associazione. La banca era quindi in grado di valutare i movimenti commerciali dell'associazione e allo stesso tempo i prelievi privati a favore del responsabile. Tenuto conto della relazione di tipo commerciale, la banca era in possesso dei conti dell'associazione da diversi anni.

Sulla base dei rendiconti annui ed esaminando i movimenti sul conto privato del responsabile, l'analista ha manifestato dei dubbi in merito ai considerevoli importi che il responsabile si attribuiva a titolo di salario e di rimborso spese (circa 400 000 Franchi svizzeri all'anno).

Considerate le finalità dell'associazione, la banca ha concluso che i fatti rilevati potevano ricadere nell'ambito dell'amministrazione infedele aggravata (art. 158 CP) e che di conseguenza i fondi presenti sul conto privato del responsabile erano di provenienza criminale. In merito è stata trasmessa comunicazione a MROS e contemporaneamente si è provveduto a bloccare i conti.

L'analista di MROS ha concentrato la propria attenzione in primo luogo sulla persona del responsabile e sull'associazione, non riscontrando tuttavia nulla di negativo. Anche i rendiconti dell'associazione sono stati regolarmente verificati e approvati di anno in anno dall'assemblea generale, senza alcuna riserva.

Data la situazione, non potendo dimostrare che il responsabile dell'associazione fosse imputabile di un reato preliminare, le somme presenti sul suo conto non potevano essere considerate frutto di riciclaggio. Di conseguenza, la comunicazione non ha avuto seguito. A nostro parere, i dubbi avanzati dall'intermediario finanziario avrebbero dovuto indurlo a svolgere accertamenti in base all'articolo 6 LRD prima di inviare una comunicazione a MROS.

3.7. *Appropriazione indebita dei beni del tutelato*

Nell'ambito dei propri obblighi di diligenza, un intermediario finanziario ha esaminato i movimenti intervenuti sul conto di un suo impiegato e sui conti rispetto ai quali detto impiegato era titolare di procura, in particolare quelli del suo tutelato. E' stato avviato un procedimento di chiarimento secondo l'articolo 6 LRD e l'impiegato è stato invitato a fornire spiegazioni sulla gestione del conto del pupillo per il quale esercitava le funzioni di curatore.

Considerato che parte delle transazioni effettuate sul conto del suo tutelato riguardava siti Internet che proponevano giochi d'azzardo online, sono state pretese spiegazioni dettagliate. L'impiegato ha ammesso di aver impegnato parte dei fondi del tutelato in giochi d'azzardo online e si è difeso dichiarando di aver investito solo i guadagni conseguiti, mentre a suo dire il capitale era rimasto intatto. In realtà, i fondi erano stati completamente prosciugati.

E' così emerso che una pulsione incontrollata per il gioco d'azzardo in generale e per quello su Internet in particolare aveva indotto l'impiegato a prelevare indebitamente somme di denaro considerevoli, non solo dal conto del suo tutelato ma anche da quelli di altre persone e perfino di un'azienda del luogo. Al momento della comunicazione, l'importo andato in fumo era di circa 700 000 Franchi svizzeri. Dopo i controlli di prassi, MROS ha trasmesso il dossier a un'autorità cantonale di perseguimento penale.

Una settimana dopo la trasmissione del dossier agli organi giudiziari, il curatore è stato arrestato e ha confessato i reati addebitatigli. Le indagini svolte dalla polizia hanno permesso di scoprire che l'ammontare complessivo delle somme indebitamente prelevate era di circa 1 milione di Franchi. L'indagato ha puntato i fondi prelevati su siti di case da gioco virtuali, perdendo tutto. L'imputazione finale è stata di infedeltà patrimoniale e truffa.

3.8. *La vita è più facile per un criminale con due identità*

Un articolo apparso sulla stampa internazionale, ha fatto scattare l'interesse di un intermediario finanziario rispetto al rapporto con un cliente, peraltro estinto, intestato

ad una società offshore. Il conto in questione era confluito nell'istituto finanziario attraverso l'acquisizione di un altro intermediario finanziario. Nell'articolo di giornale si citava che gli aventi diritto economico di questa società offshore, una coppia di mediorientali, erano coinvolti in vari reati in America del Sud (corruzione, truffa) ed erano stati condannati nel 2006 ad una lunga detenzione.

Ulteriori ricerche condotte dall'intermediario finanziario su transazioni del conto hanno rivelato che in passato era stato effettuato un versamento da questa società offshore sul conto di un'altra società offshore, presso quello che era poi diventato lo stesso intermediario finanziario, per via dell'unione dei due istituti finanziari. Il confronto dei documenti delle due società offshore ha avuto un esito sorprendente. Le due società erano effettivamente state costituite in Stati caraibici diversi ma - confrontando gli aventi diritto economico - ci si è accorti che, malgrado i nomi e le nazionalità fossero diverse, le persone sui documenti d'identità erano molto simili, anzi le stesse. Era stato possibile notare la cosa solo grazie all'unione dei due istituti finanziari. Si è poi dimostrato che le due persone condannate in America del Sud si erano create una nuova identità poco prima della carcerazione, con passaporti sudamericani, e avevano cercato di nascondere in Svizzera fondi - dell'ordine di svariati milioni - provenienti presumibilmente da operazioni illecite. Le autorità di perseguimento penale stanno chiarendo come la coppia sia arrivata ai passaporti sudamericani e in quale misura i beni patrimoniali bloccati dalle autorità di perseguimento penale siano effettivamente incriminati.

3.9. *Un tentativo*

Due cittadini dell'Unione Europea si sono presentati a un intermediario finanziario svizzero per aprire due relazioni bancarie. Stando a quanto affermato dai due, uno di essi avrebbe ereditato svariati milioni di dollari da un parente deceduto due anni prima in un incidente aereo in Africa. L'eredità sarebbe pervenuta a lui, lontano nipote, in quanto il parente in questione non aveva familiari stretti.

In occasione del primo contatto, l'erede ha affermato di voler spartire la sua eredità con l'amico che l'accompagnava. I fondi relativi si trovavano, secondo quanto dichiarato dall'interessato, presso una società finanziaria europea rappresentata da uno studio legale.

Una volta firmati i documenti per l'apertura dei conti, la banca, ottemperando ai propri obblighi di diligenza, ha controllato i vari elementi e le indicazioni fornite dai due futuri clienti e ha scoperto che la società e lo studio legale non esistevano o almeno non disponevano di alcun recapito commerciale né telefonico nel Paese di domicilio. All'indirizzo fornito dai richiedenti abitava apparentemente una terza persona e il numero telefonico indicato era quello di una ditta attiva nel settore della sorveglianza.

Nessuna delle banche dati consultate da MROS conteneva i nomi delle persone o delle società segnalate nella comunicazione. Presumendo che si trattasse di un tentativo di riciclaggio di denaro, abbiamo informato le autorità cantonali di perseguimento penale. Ci sembrava infatti importante segnalare a titolo preventivo questo tipo di persone, in modo da permettere alle autorità di polizia di schedarli. Per quanto concerne il reato di riciclaggio, il procedimento è stato archiviato in mancanza di elementi sufficienti e tenuto conto della mancanza di indicazioni sulla località di residenza. Nei casi di tentato riciclaggio (art. 24 ORD-CFB) raramente l'intermediario finanziario è in possesso di indicazioni che permettano di garantire il normale svolgersi del procedimento.

3.10. Comunicazione di un organo di autodisciplina

Un organo di autodisciplina ha denunciato, ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4 LRD, uno dei propri membri, attivo nel settore del trasferimento di fondi cash, in seguito a una verifica effettuata presso il medesimo. Il rapporto di verifica unito alla comunicazione attesta numerose omissioni nell'esercizio degli obblighi di diligenza ai quali detto membro era tenuto.

Alcuni clienti dell'intermediario finanziario avevano effettuato transazioni di parecchie centinaia di migliaia di franchi senza che si procedesse ad alcun accertamento sull'origine dei fondi o sulle circostanze economiche dei clienti stessi. Ad esempio, uno dei clienti aveva effettuato, nel giro di un anno, importanti spedizioni di denaro destinate a un Paese dell'America del Sud, dichiarando che tali fondi provenivano dalla sua attività professionale in Svizzera, mentre il suo permesso di soggiorno era scaduto già da molti mesi.

Le ricerche effettuate da MROS hanno rivelato che l'amministratrice dell'azienda che si era occupata del trasferimento dei fondi era stata oggetto di una denuncia anonima indirizzata a un'autorità di perseguimento penale riguardo a possibili violazioni degli obblighi di diligenza. Quindi, dato che l'autorità in questione era già a conoscenza del dossier, abbiamo provveduto a trasmetterle anche la denuncia dell'organo di autodisciplina.

E' stata avviata un'inchiesta, ma in definitiva non è stato possibile reperire alcun elemento atto a comprovare l'origine criminale dei fondi trasferiti dall'intermediario finanziario coinvolto.

L'autorità di perseguimento penale ha quindi decretato il non luogo a procedere; tuttavia, tenuto conto dei dubbi sussistenti sul rispetto degli obblighi di diligenza, è stato denunciato il caso all'Amministrazione federale delle finanze.

3.11. Z-Connection

In occasione dell'apertura di una nuova relazione d'affari da parte di un cittadino comunitario, l'intermediario finanziario ha avuto dei dubbi sull'autenticità di un documento d'identificazione da questi presentato. L'istituto di credito ha potuto accertare che altre due relazioni d'affari erano state aperte poco tempo prima all'indirizzo indicato dal cliente e che il numero di telefono corrispondeva alla stessa persona per tutte e tre le relazioni.

Su una di tali relazioni aveva avuto luogo una sola transazione di 20 000 Euro, in provenienza da una località di confine. L'importo era stato prelevato in contanti lo stesso giorno del suo accredito sul conto. L'intermediario finanziario ha presunto di trovarsi di fronte a un importo stornato tipo «z-connection» (appropriazione indebita di ordini di pagamento) e ha denunciato il caso a MROS.

Il nostro ufficio ha effettuato diverse ricerche, scoprendo che due passaporti utilizzati per l'apertura delle relazioni d'affari erano stati segnalati come rubati o smarriti dai rispettivi titolari qualche mese prima. Inoltre, i nomi e le foto di alcune donne, cittadine europee, erano stati modificati per essere utilizzati da persone di sesso maschile.

L'autore di questi reati, ben noto ai servizi di polizia (segnatamente per furto e traffico di stupefacenti) è stato identificato con facilità. MROS ha fatto pervenire la relativa comunicazione alla competente autorità cantonale di perseguimento penale, che ha condannato il soggetto per riciclaggio di denaro e altri reati.

3.12. Vittima incorreggibile della truffa dell'anticipo

Secondo la comunicazione di sospetto di un *money transmitter*, uno Svizzero nel 2007 ha versato circa CHF 30 000 a diversi destinatari, per lo più in Paesi africani. Intenzionato ad effettuare un'ulteriore transazione, aveva presentato allo sportello vari documenti che indicavano chiaramente una truffa dell'anticipo.

Nel quadro dell'analisi svolta, MROS ha accertato che chi inviava il denaro era già stato segnalato nel 2001 e nel 2003 da due *money transmitter*. Nella prima comunicazione di sospetto si era comunicato a MROS che il mittente aveva mandato oltre CHF 150 000 a Paesi africani. MROS aveva inoltrato tale comunicazione ad un'autorità cantonale di perseguimento penale che aveva aperto un procedimento penale e aveva osservato per un paio di mesi il comportamento del mittente in relazione ai trasferimenti.

Il procedimento penale era stato alla fine sospeso perché il denaro trasferito proveniva - in modo provato - dal patrimonio privato del mittente. Secondo la decisione di non luogo a procedere, il mittente era stato informato dall'Interpol svizzera già nell'ottobre del 1999 sulle truffe nigeriane. Gli era stato consigliato di non effettuare in alcun caso ulteriori pagamenti. Evidentemente però il mittente non aveva seguito il consiglio: alla fine del 2007 aveva trasferito all'estero in totale circa CHF 250 000.

Visto che le indagini delle autorità di perseguimento penale avevano indicato che i 150 000 franchi svizzeri trasferiti fino alla fine del 2001 provenivano in modo dimostrabile dai risparmi del mittente, MROS poteva presumere che anche i beni patrimoniali trasferiti successivamente provenissero dal suo patrimonio e non da un illecito o che questi si fosse fatto prestare del denaro da terzi. Si potevano già escludere eventuali attività criminali considerando l'età avanzata del soggetto, ultraottantenne.

Nel frattempo il mittente ha interrotto i trasferimenti perché il suo patrimonio si è esaurito. I suoi beni immobili sono stati venduti all'asta giudiziaria dall'Ufficio di esecuzione.

Sebbene le autorità di perseguimento penale e gli intermediari finanziari avessero messo in guardia questa persona dalle truffe, questa continuava ad essere fermamente convinta che prima o poi avrebbe ricevuto i 40 milioni di dollari statunitensi che gli erano stati promessi.

3.13. Pirateria di giochi online da parte di un soggetto minorenni

Una banca ha constatato che dei bonifici provenienti da una società di pagamenti online erano stati accreditati sul «Conto Giovani» di uno dei suoi clienti minorenni.

Al fine di accertare la plausibilità di tale inconsueta entrata di fondi, l'amministratore della relazione ha preso contatto con il cliente e, dopo qualche spiegazione, quest'ultimo ha confessato di aver piratato un gioco online su Internet. Il procedimento utilizzato dal falsario consisteva nella creazione di un server privato parallelo accessibile ai giocatori, i quali, effettuando un pagamento sul conto del falsario, avevano accesso alla piattaforma originale del sito. Il vantaggio consisteva nell'offerta di opzioni di gioco a una tariffa più vantaggiosa di quella del sito ufficiale.

Dato che il cliente non è stato in grado di esibire una licenza di esercizio né un contratto con la società che gestiva ufficialmente il gioco, l'intermediario finanziario ha giudicato che il suo operato poteva ricadere tra i reati previsti dall'articolo 147 CPS, ovvero l'utilizzo fraudolento di un computer.

MROS ha trasmesso la comunicazione al Tribunale dei minori competente, in quanto l'autore del reato, anche se è un soggetto minorenni, è comunque soggetto alle norme volte a reprimere il riciclaggio di denaro.

3.14. *Parenti cari*

L'Ufficio di comunicazione ha ricevuto una comunicazione di sospetto sulla base della seguente fattispecie: nell'estate del 2007 l'autorità preposta alle divisioni ereditarie di un Comune della Svizzera interna ha richiesto per iscritto ad un istituto finanziario la documentazione concernente un titolare di conto da poco deceduto, al fine di stilare un inventario pubblico dei beni dell'eredità. Inoltre, l'autorità ha richiesto l'immediato blocco di un conto intestato ad una terza persona e l'invio degli estratti conto dettagliati. Infatti i beni patrimoniali di questa relazione d'affari sarebbero rientrati nella massa ereditaria del deceduto (sebbene questi avesse incaricato, quattro anni prima, l'istituto finanziario di saldare il suo conto e di trasferire tutti i beni patrimoniali sul conto intestato alla terza persona), visto che il precedente trasferimento di beni si basava su un rapporto fiduciario tra il deceduto e terzi. L'autorità preposta alle divisioni ereditarie ha conseguentemente fornito all'istituto finanziario una copia di tale contratto, di cui l'intermediario finanziario non era a conoscenza. Come motivazione del trasferimento avvenuto quattro anni prima, la persona terza intestataria del conto indicava però una presunta donazione da parte del padre. Nel febbraio del 2007, la persona terza ha dato poi incarico alla banca di trasferire circa CHF 300 000 sul conto, appena aperto del fratello, il quale – poco prima che arrivasse la suddetta lettera dell'autorità preposta alle divisioni ereditarie – aveva prelevato circa i due terzi della somma, in contanti. Dopo qualche giorno voleva saldare il conto e farsi pagare il resto della somma, anche in questo caso in contanti. Visto però che alla banca nel frattempo era stata recapitata la lettera dell'autorità preposta alle divisioni ereditarie, essa si è rifiutata di accogliere la richiesta. Le successive ricerche dell'Ufficio di comunicazione hanno rivelato che, pur sussistendo tra il deceduto, la persona terza e il fratello effettivamente un rapporto di parentela, non si trattava però di discendenza diretta, trattandosi di due nipoti, un uomo e una donna, ed il loro zio. Visto che alla luce dei fatti non si trattava di una donazione, ma di una disposizione non conforme ai termini contrattuali, a scapito della massa ereditaria e con rilevanza penale, l'Ufficio di comunicazione ha inoltrato la relativa comunicazione di sospetto all'autorità cantonale di perseguimento penale. Il procedimento è ancora pendente.

3.15. *Una relazione extraconiugale svelata*

Un'agenzia di trasferimento di fondi è stata interpellata poiché da parecchi mesi una persona presentava allo sportello, a nome di un terzo, dei mandati di pagamento internazionali destinati alla stessa persona domiciliata in un Paese europeo.

Considerata la frequenza di tali trasferimenti e il fatto che l'ordinante indicato nel mandato non si era mai presentato fisicamente allo sportello dell'intermediario finanziario, quest'ultimo ha chiesto al cliente di compilare il modulo di identificazione dell'avente diritto economico. Di fronte a tale richiesta, il prestanome ha allora dichiarato di essere lui stesso l'avente diritto economico dei fondi.

Dato che sussistevano ancora dei dubbi, l'intermediario finanziario ha domandato per iscritto ulteriori spiegazioni alla persona in questione.

Nella risposta, il prestanome ha chiarito di essere in effetti un contabile e di agire per conto del suo titolare che intratteneva una relazione extraconiugale con la beneficiaria dei fondi. Si trattava di un imprenditore coniugato e padre di una figlia che lavorava nell'azienda di famiglia e che non desiderava lasciar traccia della sua relazione nella contabilità ufficiale per timore che la figlia scoprisse il suo tradimento e lo rivelasse alla madre.

Il nome fittizio indicato nei trasferimenti era stato utilizzato unicamente allo scopo di fornire una copertura all'ordinante effettivo.

Non avendo reperito alcun elemento che ci permettesse di concludere che i fondi inviati provenivano da un'attività criminosa, MROS ha archiviato il procedimento senza alcun seguito. Ci si può ragionevolmente chiedere se fosse opportuno trasmettere a MROS una comunicazione di questo tipo.

4. Decisioni giudiziarie

4.1. *Condanna di un agente finanziario per complicità in abuso fraudolento di un impianto per l'elaborazione di dati e riciclaggio di denaro*

Criminali ignoti hanno mandato, utilizzando una pagina internet falsificata di un intermediario finanziario, un'e-mail di massa a utenti internet, carpando in questo modo i dati di accesso ai loro conti. Con queste informazioni, i criminali sono riusciti illecitamente a deviare somme di denaro dai conti delle vittime. I criminali cercavano poi persone che fossero disposte ad impegnarsi contrattualmente come "agenti finanziari", a mettere a disposizione i propri conti privati per il suddetto trasferimento di denaro, a prelevare poi in contante i fondi pervenuti e a trasferirli mediante un "fornitore di servizi di *money transmitting*" a vari beneficiari all'estero. Per tale servizio, l'"agente finanziario" percepiva una provvigione che andava dal 7,5 per cento al 10 per cento dei singoli importi ricevuti. Nel caso in questione, l'intermediario finanziario si è accorto tempestivamente che si trattava di un attacco di *phishing* e ha potuto bloccare gli importi prima del prelievo in contante da parte dell'"agente finanziario". L'"agente finanziario" ha ammesso, nell'ambito delle indagini, di avere un contratto come quello sopra descritto con i criminali ma di non essere in grado, per via della sua personale situazione, di reinoltrare subito i pagamenti ricevuti. Questi sarebbero stati in breve nuovamente stornati, prima che potesse prelevare il denaro. Inizialmente aveva pensato che si trattasse di una faccenda legale ma poi, quando i pagamenti ricevuti venivano stornati, non si era più fidato della cosa. Inoltre gli sembrava strano che i trasferimenti dovessero avvenire da un lato mediante un "fornitore di servizi di money transmitting" e dall'altro ad un destinatario in un Paese dell'Europa dell'est. Il tribunale giudicante ha ritenuto che l'"agente finanziario" abbia agito con dolo eventuale in quanto considerava possibile il verificarsi dell'esito criminale ovvero la realizzazione della fattispecie, ma ha comunque agito perché accettava l'esito nell'eventualità del suo verificarsi. Il tribunale ha condannato l'"agente finanziario" per ripetuta complicità nel tentativo fraudolento d'abuso di un impianto di elaborazione dei dati e per il reiterato tentativo di riciclare denaro.

Anche in un altro caso analogo, l'"agente finanziario" è stato condannato per complicità in abuso fraudolento di un impianto di elaborazione dei dati e per tentato riciclaggio di denaro. Il tribunale ha ritenuto che le circostanze della stipula del contratto, e in particolare il comportamento preteso dai criminali nei confronti dell'"agente finanziario" una volta avvenuto il trasferimento di denaro, avrebbero dovuto farlo dubitare della legalità dell'azione, in particolare anche perché la prestazione richiestagli non era proporzionale alla provvigione concordata del 7.5 per cento. Il fatto però che

L'"agente finanziario" avesse semplicemente ignorato i dubbi imposti dalla ragione equivaleva ad approvare - e quindi accettare - il prevedibile esito criminale. L'"agente finanziario" ha ammesso poi, rispetto al fornitore di servizi di money transmitting, contrariamente al vero e su indicazione dei criminali, che il denaro sarebbe stato destinato alla sua nuova casa nell'Europa dell'est. Secondo il tribunale, il fatto che egli abbia dovuto mentire su istruzione dei criminali gli avrebbe dovuto far capire che il denaro trasferito sul suo conto era di provenienza fraudolenta e quindi criminale. Il prelievo in contante e il successivo tentato trasferimento in un Paese dell'Europa dell'est da parte dell'"agente finanziario" hanno rappresentato – secondo il tribunale giudicante – azioni idonee a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca del denaro, ragion per cui l'"agente finanziario" è stato condannato anche per tentato riciclaggio di denaro.

4.2. Condanna di un prestanome per riciclaggio di denaro

L'imputato ha osservato presso un "fornitore di servizi di money transmitting" una persona "X" tentare, senza riuscirci, di trasferire a proprio nome del denaro all'estero. L'imputato ha quindi avvicinato la persona "X" e le ha offerto di effettuare i trasferimenti al posto dell'intermediario finanziario (*money transmitter*), senza richiedere, consapevolmente e al contrario del "fornitore di servizi di money transmitting", alcun chiarimento circa la plausibilità dell'identità della persona (cliente), del destinatario del denaro e della provenienza dello stesso. La persona "X" era uno spacciatore di droga che voleva trasferire all'estero i proventi del traffico di stupefacenti. L'imputato ha trasferito il denaro utilizzando il proprio conto, addebitando al cliente (spacciatore) una tariffa come fa un *money transmitter*, più un onere per i trasferimenti nel fine settimana da CHF 50 a CHF 100 per transazione. Il tribunale ha presunto, ai fini del giudizio, da un lato che l'imputato sapesse o comunque accettasse che il denaro datogli dalla persona "X" (spacciatore di droga) proveniva dalla vendita illegale di narcotici ed era quindi di origine criminale, e dall'altro che il suo comportamento fosse idoneo ad occultare la provenienza del denaro in questione e a vanificare il ritrovamento. L'imputato è stato condannato per reiterato riciclaggio di denaro.

4.3. Sospensione di un procedimento d'indagine per prescrizione

In base ad una comunicazione di sospetto inoltrata all'Ufficio di comunicazione nel 2007, l'imputato nel maggio del 2005 sarebbe stato arrestato in America del Sud in quanto appartenente ad un cartello della droga sudamericano, senza però che si fosse già celebrato il processo. Era accusato di aver spacciato nel periodo dal 1990 al 2004 svariate tonnellate di cocaina, per un valore di molti miliardi di dollari statunitensi. Nel 1992 avrebbe inoltre versato su un conto svizzero oltre un milione di USD e, verso la fine di quello stesso anno, li avrebbe nuovamente trasferiti. Negli anni se-

guenti il conto non è più stato utilizzato e nel 2001 è stato dichiarato inattivo. L'ulteriore documentazione, richiesta dall'autorità di perseguimento penale, non ha più indicato presunte transazioni rilevanti sotto il profilo del riciclaggio di denaro dopo il 22 dicembre 1992. L'autorità di perseguimento penale doveva quindi verificare al 3 dicembre 2007 se fosse subentrata la prescrizione del perseguimento. Nei confronti dell'imputato c'era il sospetto riciclaggio di denaro qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 2 lettera a CP, per il quale la pena detentiva è fino a 5 anni e la prescrizione del perseguimento ai sensi dell'articolo 97 capoverso 1 lettera b CP subentra dopo 15 anni. Pertanto, e facendo riferimento all'articolo 98 lettera a CP, in base al quale la prescrizione inizia dal giorno in cui viene compiuta l'azione punibile, tutte le transazioni sul conto in questione – seppure rilevanti sotto il profilo del riciclaggio di denaro – effettuate prima del 3 dicembre 1992 sono cadute in prescrizione. Non sono invece prescritte le presunte operazioni di riciclaggio di denaro, successive al 3 dicembre 1992. E' fatto salvo l'articolo 2 capoverso 2 CP, in base al quale, in relazione ai tempi – nel caso in cui un crimine o un reato sia stato compiuto prima dell'entrata in vigore della legge, in questo caso l'articolo 97 CP⁷, ma sia giudicato solo successivamente - esso viene giudicato solo secondo tale legge (art. 97) se essa è meno severa (lex mitior). Ai sensi dell'articolo 305bis numero 2 a CP, vigente nel 1992, il riciclaggio di denaro qualificato era passibile di reclusione fino a 5 anni, per cui secondo l'allora vigente articolo 70 a CP, la prescrizione del perseguimento subentrava dopo 10 anni. Di conseguenza tutte le presunte operazioni di riciclaggio di denaro compiute nel 1992 si sono prescritte – per mancata interruzione della prescrizione e quindi per applicazione della prescrizione assoluta – al più tardi il 23 dicembre 2002 ai sensi dell'articolo 72 a CP. Quindi, in applicazione dell'articolo 2 capoverso 2 CP, anche tutte le presunte operazioni di riciclaggio di denaro successive al 3 dicembre 1992 (in concreto fino al 22 dicembre 1992 incluso) al momento dell'indagine (in concreto il 3 dicembre 2007) sono prescritte e l'autorità di perseguimento penale deve sospendere il procedimento perché manca una premessa processuale. E' importante stabilire che solo l'autorità di perseguimento penale può emettere un giudizio in materia di prescrizione del perseguimento, per cui l'intermediario finanziario, in caso di sospetto fondato, è comunque tenuto ad inoltrare la comunicazione a MROS. Nemmeno MROS è legittimato in competenza esclusiva a decidere in materia di prescrizione del perseguimento in ambito penale.

4.4. Confisca

Le continue manovre della cliente di una banca privata finalizzate a trasferire i propri beni da un istituto di credito a un altro mediante prelievi cash ha attirato l'attenzione dell'amministratore esterno della relazione bancaria aperta dalla cliente in questione.

⁷ Le disposizioni in materia di prescrizione del perseguimento sono state riviste già nel 2002 e sono entrate in vigore l'1.10.2002.

I sospetti si sono accresciuti quando la cliente ha chiesto di chiudere la relazione al fine di trasferire la totalità dei fondi (circa 7,3 milioni di Franchi) alla figlia. Una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD è stata trasmessa a MROS per denunciare il caso e l'autorità cantonale di perseguimento penale ha aperto un procedimento per riciclaggio di denaro e bloccato i fondi presso la banca.

L'inchiesta, estesa al Paese nel quale la cliente era domiciliata, ha permesso di stabilire che i fondi depositati in Svizzera provenivano dall'appropriazione indebita dei beni del padre, reato per il quale la cliente era stata condannata, nel Paese d'origine, a una pena detentiva di 4 anni. Partiti dal Paese in questione, i fondi erano transitati da un'importante piazza finanziaria europea prima di approdare in Svizzera.

In seguito la cliente è sparita senza lasciare indirizzo, probabilmente per stabilirsi in un Paese dell'America latina, e la giustizia cantonale ha deciso di archiviare il caso. A quel punto si è trattato di decidere la sorte dei beni posti sotto sequestro. Considerata la condanna definitiva nel Paese d'origine, l'impossibilità di perseguire la responsabile in Svizzera e la circostanza provata che i beni erano il frutto di un reato, l'autorità giudiziaria li ha confiscati in applicazione dell'articolo 70 CP (Confisca), fatte salve le azioni degli eventuali aventi diritto.

5. La prassi di MROS

5.1. *Revisione della legge sul riciclaggio di denaro*

L'attività del gruppo di lavoro interdipartimentale IDA-GAFI⁸ sulle modifiche legislative per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI, FATF in inglese), avviata nel 2004, ha condotto a un risultato decisivo. Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato il progetto di messaggio concernente una legge federale per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) e l'ha inviata al Parlamento. Il progetto estende il campo di applicazione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) alla lotta contro il finanziamento del terrorismo, contiene numerose misure volte a migliorare l'efficacia del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Essa si prefigge inoltre di rafforzare la protezione della piazza finanziaria svizzera contro gli abusi. Il passo successivo sono le consultazioni parlamentari del 2008. Sia il messaggio⁹ che il disegno di legge¹⁰ sono disponibili in internet, in tedesco, francese e italiano.

5.2. *Obbligo di comunicazione dei "casi di phishing" in relazione ad agenti finanziari*

Sebbene l'electronic-banking soddisfi ormai i requisiti severi in materia di sicurezza contro gli attacchi criminali e, secondo il rapporto semestrale 2007 di MELANI¹¹, i classici attacchi di phishing via e-mail, in cui si richiede di fornire le password, siano molto diminuiti in Svizzera, nell'anno del rapporto vi sono stati comunque degli abusi. I criminali sono riusciti tra l'altro, mandando e-mail di massa e utilizzando un sito web falso, ad ottenere dalle vittime dati riservati dei loro conti, come ad esempio le password. In questo modo, attraverso l'e-banking, hanno avuto accesso ai relativi conti ed hanno effettuato svariati trasferimenti illegali di denaro. Per effettuare il trasferimento del denaro ottenuto in modo fraudolento, i criminali hanno coinvolto dei

⁸ Rimandiamo al rapporto annuale 2005 di MROS, punto 4.2.

⁹ <http://www.admin.ch/ch/d/ff/2007/6269.pdf>

¹⁰ <http://www.admin.ch/ch/d/ff/2007/6311.pdf>

¹¹ Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI, Servizio di analisi e prevenzione, fedpol; www.melani.admin.ch

cosiddetti "agenti finanziari"¹², che hanno messo a disposizione per il trasferimento di denaro i loro conti per prelevare poi, come da contratto, come "agente finanziario" il denaro in contanti e trasferirlo ai criminali attraverso un "fornitore di servizi di money transmitting". Come compenso, un agente finanziario riceve fino al 10 per cento degli importi pervenutigli. Gli "agenti finanziari" che si prestano a questo sono imputabili per concorso in abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 CP¹³) e in riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)¹⁴. Non accade di rado che gli "agenti finanziari" siano persone note all'intermediario finanziario come cittadini irreprensibili e vecchi clienti, a cui non si attribuiscono intenzioni criminali per via del loro profilo personale. L'intermediario finanziario è portato allora a chiedersi se sia il caso di chiedere all'"agente finanziario" di fornire delle giustificazioni e di avvertirlo che probabilmente è rimasto coinvolto in manovre fraudolente da cui deve perciò prendere le distanze, rimandando alla persona truffata il denaro.

MROS ritiene che questa soluzione, interna all'istituto finanziario, non sia solo sbagliata ma addirittura illegale. Infatti, non appena il denaro acquisito in modo fraudolento arriva sul conto dell'"agente finanziario" e viene riconosciuto come tale dall'intermediario finanziario, solo la via legale rimane percorribile, attraverso l'invio di una comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD¹⁵ a MROS, con contestuale blocco del denaro. Il motivo sta nel fatto che non è compito dell'intermediario finanziario giudicare anticipatamente la fattispecie soggettiva (dolo eventuale/dolo dell'agente finanziario). Questo è un compito esclusivo dell'autorità di perseguimento penale. Il dovere dell'intermediario finanziario si limita all'obbligo di comunicare fattispecie oggettive, in concreto di comunicare a MROS probabili beni patrimoniali di origine criminale. Inoltre, solo in questo modo l'autorità di perseguimento penale può anche individuare i criminali che stanno dietro il fatto (gli autori del phishing) ed impedire ulteriori reati.

5.3. Il carosello dell'IVA "carousel fraud"

L'Ufficio di comunicazione deve affrontare regolarmente il problema delle frodi carosello dell'IVA nei Paesi dell'Unione europea, vuoi per comunicazioni di sospetto, vuoi per le richieste di servizi omologhi all'estero. La trasmissione di una comunicazione di sospetto di questo tipo all'autorità nazionale di perseguimento penale, ovvero il soddisfacimento di una richiesta in tal senso da parte di un servizio omologo all'estero, sono subordinati al fatto che il comportamento criminale configuratosi co-

¹² Si veda in merito anche il rapporto annuale MROS 2006, punto 5.1. Offerte d'impiego sospette per agenti finanziari

¹³ Codice penale svizzero (CP); RS 311

¹⁴ Cfr. anche il rapporto annuale MROS 2007 punto 4.1.

¹⁵ Legge sul riciclaggio di denaro (LRD); RS 955.0

stituisca anche un crimine o un reato preliminare all'origine del riciclaggio di denaro secondo la definizione del diritto svizzero. Pertanto sono ipotizzabili i seguenti casi:

1. Nel caso semplice della cosiddetta "missing trader intra-community VAT fraud", merci piccole ma di valore – ad esempio prodotti elettronici come lettori MP3, cellulari, chip di computer e accessori, laptop, console per videogiochi o navigatori – vengono legalmente esportati all'interno dell'Unione europea, in regime di esenzione IVA, da uno Stato membro ad un altro e lì (spesso si tratta della Gran Bretagna) vengono venduti sul mercato nazionale a terzi, aggiungendo l'IVA vigente in questa zona dell'UE. Il venditore poi sparisce coi soldi, senza versare all'autorità fiscale competente l'IVA incassata, pagata dall'acquirente. Lo Stato in questione è così privato dell'IVA precedentemente incassata dal venditore. Il danno tuttavia potrebbe anche aumentare se l'acquirente in buona fede riesporta le merci comprate e richiede il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, precedentemente fatta pagare, ma non versata al fisco. Visto che nella fattispecie descritta non si tratta però di beni patrimoniali provento di un crimine (in quanto, semplicemente, non sono state versate le imposte dovute per legge) e che di conseguenza non può trattarsi di riciclaggio di denaro, l'Ufficio di comunicazione non inoltrerà la relativa comunicazione di sospetto di un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4 LRD ad un'autorità di perseguimento penale, né risponderà ad una richiesta di un servizio omologo all'estero, per mancanza di atto preliminare o della fattispecie del reato del riciclaggio di denaro. Questi casi quindi non sono soggetti all'obbligo di comunicazione.

2. Le cose cambiano nel caso qualificato, fraudolento, del cosiddetto carosello dell'IVA, in cui si ottengono pagamenti senza averne alcun titolo e cioè quando i beni patrimoniali derivano da una frode fiscale. Ciò accade quando si simulano operazioni commerciali tra più società per far valere rimborsi fiscali fittizi ed ottenere dallo Stato il pagamento di somme che non hanno alcun rapporto con le reali operazioni fiscali. Un siffatto comportamento simulatorio ai danni del fisco deve essere punito - secondo quanto sentenziato dalla Corte suprema - come truffa di diritto comune e non come frode fiscale ai sensi del diritto penale amministrativo. In base all'articolo 146 CP è quindi punibile chi decide di propria iniziativa di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto ingannando le autorità, facendo valere con l'astuzia, diritti di rimborso fiscale fittizi, di persone esistenti o inventate ed ottiene il versamento di tali rimborsi. La differenza rispetto al caso presentato al punto 1 consiste sostanzialmente nel fatto che - simulando una catena di fornitura, con società inserite nel sistema solo come emittenti fattura e che in parte vengono liquidate in breve tempo – il fisco viene ingannato in modo doloso, per ottenere il versamento dei rimborsi IVA, come pianificato. Questa fattispecie rappresenta un atto criminale preliminare al riciclaggio di denaro secondo l'ordinamento giuridico svizzero e quindi l'Ufficio di comunicazione è tenuto ad inviare la relativa comunicazione di sospetto, che descrive lo svolgimento dei fatti, ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4 LRD ad un'autorità di perseguimento pena-

le e anche a rispondere ad una richiesta in tal senso da parte di un servizio omologo all'estero. Questi casi sono quindi soggetti all'obbligo di comunicazione.

Rimandiamo, per questa problematica, anche alla sentenza pubblicata del Tribunale penale federale del 19 novembre 2007, Il Corte dei reclami penali (numero dell'incarto: RR 2007 106¹⁶).

5.4. Truffe "advance fee" / lotterie spagnole

MROS riceve continuamente comunicazioni di sospetto da agenzie di trasferimento di fondi (*money transmitter*) in relazione a trasferimenti in Africa, Spagna, Londra e Amsterdam. Spesso la motivazione delle comunicazioni è che non c'è un legame evidente tra il mittente (di sovente cittadini svizzeri) e il destinatario e che i mittenti spesso si comportano in modo non collaborativo e misterioso. L'analisi di queste comunicazioni da parte di MROS di frequente evidenzia la stessa situazione: si appura infatti che chi trasferisce il denaro è nella maggior parte dei casi un cittadino irreprensibile, vittima di una cosiddetta truffa dell'anticipo ("advance fee fraud")¹⁷. In questi casi non sussiste l'obbligo di comunicazione perché il denaro non è di provenienza criminale e la sua provenienza legale è addirittura dimostrata in modo ottimale.

La tipologia è sempre la stessa: via e-mail, fax o per posta si comunica alle persone che hanno vinto una somma consistente alle lotterie spagnole. Viene loro detto che hanno vinto una somma elevata nell'ambito dell'estrazione della lotteria spagnola e questo anche se non hanno neanche partecipato alla lotteria. Per ricevere la vincita al più presto possibile, è necessario inviare un anticipo per coprire diverse spese oppure inviare dati personali come i dati bancari, copia di un documento ecc. Questo deve avvenire entro un termine molto ravvicinato perché - se non si risponde tempestivamente - la vincita decade. Si consiglia di mantenere il più possibile il riserbo sulla vincita e di non informare nessuno. Di norma viene fornito un numero di telefono, un indirizzo e-mail o una casella postale per contattare la società. Non appena si contatta la "società della lotteria" per l'incasso della vincita, il presunto vincitore viene invitato a versare una "cauzione" per l'incasso. Una volta inviato l'importo, si richiedono dei "diritti amministrativi" per il pagamento della vincita annunciata. Non rado poi si fa vivo un presunto dipendente di una banca spagnola che comunica che la vincita è già presso la banca, pronta per il trasferimento. Ci sarebbe però un unico

¹⁶

http://bstger.weblaw.ch/cache/f.php?url=http%3A%2F%2Fbstger.weblaw.ch%2Fdocs%2FRR_2007_106.pdf&ul=de&q=RR+2007+106

¹⁷ Si veda anche il rapporto annuale MROS 2005 punto 4.1. e www.fedpol.admin.ch, www.stoppbetrug.ch

problema: sulla vincita andrebbe pagata una tassa. Questo viene motivato dicendo che il vincitore non risiede in Spagna e che quindi la tassa va anticipata. Quando sono stati versati tutti gli importi (che possono ammontare a svariate migliaia di euro), il contatto con l'organizzatore fittizio della lotteria si interrompe e le somme pagate dalle vittime in buona fede sono irrimediabilmente perdute. Spesso accade che i dati personali forniti ai truffatori vengano utilizzati per altri reati (falsificazione di documenti, stipula e successiva liquidazione di polizze assicurative in caso di morte con certificati di morte falsi, prelievi illeciti dal conto bancario indicato ecc.).

Le persone che rimangono vittima di truffe come queste possono rivolgersi alla Polizia e fare denuncia. Purtroppo però il denaro versato nella maggior parte dei casi è irrimediabilmente perduto.

5.5. Ordinanze di pubblicazione delle autorità di perseguimento penale e obbligo di comunicazione

A volte accade che un intermediario finanziario riesca ad ottenere solo grazie a un'ordinanza di pubblicazione e/o di sequestro emanata da un'autorità di perseguimento penale indizi tali da far nascere il motivato sospetto che i beni patrimoniali di un cliente siano frutto di un reato, coinvolti nel riciclaggio di denaro o suscettibili di ricadere sotto il controllo di un'organizzazione terroristica o criminale. In tali circostanze, il quesito che si pone all'intermediario finanziario è se inviare a MROS, sulla base dell'ordinanza di pubblicazione e/o di sequestro, una comunicazione di sospetto in base all'articolo 9 LRD o se tale comunicazione sia superflua perché l'autorità di perseguimento penale è già a conoscenza del caso. In linea di principio va detto che un'ordinanza di pubblicazione e/o di sequestro fa sempre scattare l'obbligo di chiarimento speciale previsto all'articolo 6 LRD. Ogni ordinanza di pubblicazione e/o di sequestro deve essere formulata in modo sufficientemente preciso, da permettere all'intermediario finanziario invitato alla pubblicazione dei documenti di comprendere esattamente quali sono i dati che deve fornire all'autorità di perseguimento penale. Questo perché l'impegno contrattuale alla diligenza lo obbliga a non fornire nulla di più di quanto gli venga concretamente richiesto. Nel caso in cui l'obbligo di chiarimento non riveli nulla di quanto le autorità di perseguimento penale già richiedono nella loro ordinanza di pubblicazione e/o di sequestro, l'intermediario finanziario può evitare di inviare un'ulteriore comunicazione di sospetto a MROS. Tale comunicazione di sospetto rappresenterebbe infatti un inutile doppione, in quanto MROS la trasmetterebbe alle autorità di perseguimento penale che hanno emanato l'ordinanza di pubblicazione e/o di sequestro. Inoltre, le autorità di perseguimento penale possono ottenere ulteriori informazioni direttamente da MROS mediante una richiesta di assistenza e, dal canto suo, MROS viene informato sull'apertura di procedimenti penali dalle autorità di perseguimento competenti in virtù dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 29 capoverso 2 LRD in abbinamento agli articoli 260ter numero 1 CP (Organizzazione criminale), 305bis CP (Riciclaggio di denaro) e 305ter CP ([Ca-](#)

[rente diligenza in operazioni finanziarie](#)). Di conseguenza, in entrambi questi casi non è necessaria alcuna comunicazione di sospetto. Nell'eventualità in cui, invece, l'obbligo di chiarimenti speciali facesse emergere ulteriori elementi, tali da fornire spunti di fondato sospetto che vadano al di là delle relazioni con il cliente menzionate nell'ordinanza di pubblicazione e/o di sequestro, bisogna trasmettere a MROS una propria comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD. In tale comunicazione è importante che l'intermediario finanziario faccia riferimento all'ordinanza di pubblicazione e/o di sequestro originaria, così da permettere a MROS di coordinare l'invio alle autorità di perseguimento penale.

5.6. Relazioni d'affari già chiuse e obbligo di comunicazione posticipato

In base all'articolo 9 LRD, qualora sussista un giustificato sospetto i valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari devono essere comunicati a MROS. Un quesito che si pone ripetutamente nella pratica è se l'obbligo di comunicazione debba essere rispettato anche dopo che la relazione d'affari si è conclusa, cioè quando l'intermediario finanziario si trova a nutrire a posteriori un sospetto motivato. Su questo tema la dottrina è tutt'altro che univoca e i pareri divergono sostanzialmente gli uni dagli altri. L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro si è pronunciato a favore dell'obbligo di comunicazione anche dopo la conclusione della relazione d'affari¹⁸, mettendo in primo piano non tanto l'idea della confisca dei beni patrimoniali quanto quella del perseguimento dell'autore del reato. Infatti, ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 LRD, l'intermediario finanziario deve conservare la documentazione relativa alla relazione d'affari per almeno dieci anni dopo che la relazione stessa è finita. L'autorità di perseguimento penale sarà così in grado, anche a relazione conclusa, di trarre importanti informazioni dai documenti disponibili e la pista documentale potrà in ogni caso ancora permettere l'eventuale confisca di valori patrimoniali. Secondo MROS, l'intermediario finanziario non può essere in grado di giudicare da solo se i documenti siano o meno ancora idonei a porre in atto tali misure, donde l'opportunità di mantenere l'obbligo di comunicazione anche posticipato. Al contrario, in merito alla domanda se sussista, nel quadro dei doveri di diligenza, un obbligo di sorveglianza anche sulle relazioni già concluse, MROS esprime parere decisamente negativo.

¹⁸ Della stessa opinione è Daniel Thelesklaf in *Kommentar zum GwG* (Commento alla LRD), Orell Füssli Verlag 2003, riguardo all'art. 9 della Legge; opinioni diverse esprimono Werner De Capitani in *Kommentar zum GwG* (Commento alla LRD), Schulthess Verlag 2002, riguardo all'art. 9, RN 47 e segg., e Michael Reinle, *Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz* (L'obbligo di comunicazione nella Legge sul riciclaggio di denaro), St. Galler Schriften zum Finanzmarktrecht, Dike Verlag 2007, RN 336 e segg.

5.7. *Atti criminosi rientranti nella legislazione penale accessoria / MROS è competente per tutte le comunicazioni di sospetto?*

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la parte generale revisionata del Codice Penale, che ha mantenuto la precedente distinzione tra "crimine" e "delitto", ma ha cancellato quella tra "reclusione" e "detenzione" a favore della definizione univoca di "pena detentiva". Così, in base all'articolo 10 capoverso 2 CP, i crimini sono reati per cui è comminata una pena detentiva superiore a tre anni. Ai fini interpretativi, continua ad essere rilevante il limite massimo della pena comminabile. Di conseguenza, anche reati che nel codice rivisto sono passibili di pene non inferiori a un anno si possono configurare come crimini. In questo contesto, il problema insorge perché non tutte le leggi sulle pene accessorie sono state ancora adeguate alle nuove formulazioni, tanto che i relativi testi parlano ancora di "detenzione". Nei casi in cui la legge parla solo di "detenzione", l'intermediario finanziario può presumere che con ciò si intenda una pena detentiva fino a tre anni, cioè un delitto. Tuttavia, in particolare nella legislazione penale accessoria, il testo di legge deve essere sempre letto accuratamente fino alla fine, perché ci sono delle condizioni in grado di mutare la fattispecie delittuosa in fattispecie criminosa. Un esempio ne è l'articolo 62 capoverso 2 LPM¹⁹, che al capoverso 1 indica l'uso fraudolento dei marchi come passibile di "detenzione", cioè è qualificato come "delitto", mentre al capoverso 2 prevede, se l'autore del reato agisce per mestiere (e qui entra in gioco la fattispecie), una "detenzione fino a 5 anni", che nella nuova terminologia si renderebbe con "pena detentiva fino a 5 anni", configurando quindi non più un delitto ma un crimine. Ne consegue che i beni patrimoniali ottenuti mediante uso fraudolento di marchi "per mestiere" devono ritenersi di provenienza criminale e quindi vanno comunicati a MROS ai sensi dell'articolo 9 LRD.

Spesso, proprio nella legislazione penale accessoria, l'accertamento dei reati penali è affidato ad autorità speciali, quali ad esempio Swissmedic nel caso di infrazioni alla Legge sugli agenti terapeutici²⁰. Questa circostanza tuttavia non cambia minimamente il fatto che le comunicazioni di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD debbano essere inviate sempre ed esclusivamente a MROS²¹. Sarà poi compito di MROS decidere a quali autorità di perseguimento penale competenti inoltrare tale comunicazione (art. 23 cpv. 4 LRD).

5.8. *Comunicazioni delle autorità di perseguimento penale a MROS ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 LRD*

¹⁹ Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM; RS 232.11)

²⁰ Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21)

²¹ Rimandiamo in merito anche a quanto esposto nel rapporto annuale MROS 2004, al punto 5.1.

L'articolo 29 capoverso 2 LRD obbliga le autorità di perseguimento penale a portare a conoscenza dell'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti, le sentenze e le decisioni di archiviazione relativi agli articoli 260ter numero 1 CP (Organizzazione criminale), 305bis CP (Riciclaggio di denaro) e 305ter CP ([Carente diligenza in operazioni finanziarie](#)). Tuttavia, dall'entrata in vigore dell'articolo 29 (aprile 1998), MROS continua a constatare che le autorità di perseguimento penale si attengono in maniera alquanto incompleta a tale obbligo di comunicazione. In considerazione di ciò, l'Ufficio di comunicazione ha peraltro già più volte attirato l'attenzione su tale carenza, sia direttamente alle autorità di perseguimento penale in questione, sia attraverso le Direzioni cantonali dei Servizi Giudiziari e della Polizia, sia nel proprio Rapporto annuale, senza ottenere, almeno fino ad oggi, risultati apprezzabili. Di conseguenza, MROS ha avviato concrete indagini per scoprire quale autorità di perseguimento penale non ottemperi – o ottemperi in modo insoddisfacente – al proprio obbligo di comunicazione. In concreto, è stato eseguito, in collaborazione con il Casellario giudiziale centrale (Ufficio federale di giustizia) un confronto tra le due banche dati VOSTRA e GEWA al fine di verificare se le autorità cantonali adempiono il sopra citato articolo di legge. Complessivamente, il Casellario giudiziale ha individuato a MROS 1452 condanne comminate a partire dal 1° aprile 1998:

Articolo del Codice Penale	Numero di persone condannate (dati VOSTRA)	Numero di persone condannate che sono state oggetto di comunicazione a MROS ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LRD (dati GEWA)	
		Numero	%
260ter	26	10	38%
305bis cpv. 1	1277	716	56%
305bis cpv. 2	118	69	58%
305ter	31	9	29%
Totale	1452	804	55%

Il confronto ha permesso di stabilire che, nei 10 anni trascorsi dall'entrata in vigore dell'articolo, MROS ha ricevuto comunicazione di appena il 55 per cento delle sentenze definitive. In base al confronto, inoltre, MROS è ora in grado d'identificare con esattezza le autorità di perseguimento penale non ottemperanti al loro obbligo di comunicazione e quindi potrà, nei singoli casi, rivolgersi direttamente all'autorità inadempiente imponendole un termine per migliorare. Si spera così di ottimizzare la situazione relativa alle comunicazioni.

6. Internazionale

6.1. *Memorandum of Understanding (MOU) / Statement of Cooperation (SoC)*

Obiettivo del Gruppo Egmont è di creare le premesse per uno scambio sicuro, rapido e legale delle informazioni che servono alla lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. Su 105 FIU nel Gruppo Egmont, 92 (tra cui anche MROS) sono autorizzate dalle basi giuridiche nazionali a scambiare informazioni con gli uffici esteri corrispondenti. A 13 FIU tuttavia, per poter scambiare informazioni con le altre FIU, serve un "Memorandum of Understanding" (MOU), un "Statement of Cooperation" (SoC) un "Written Agreement" fino a un "Treaty". Poiché la lotta al riciclaggio come pure al finanziamento del terrorismo spesso richiede misure investigative transfrontaliere, tale scambio internazionale di informazioni assume un importante significato per l'analisi di MROS, come suffragano eloquentemente le statistiche al proposito (cfr. i punti precedenti 2.3.14 e 2.3.15). L'Ufficio di comunicazione si sforza pertanto di concludere degli accordi possibilmente con tutte quelle altre nazioni che hanno bisogno di un accordo scritto, come appena ricordato. Nell'anno di rapporto sono stati conclusi Memorandum of Understanding con l'ufficio di comunicazione di Aruba (Reporting Center for Unusual Transactions; MOT Aruba) e della Repubblica di San Marino (Servizio Antiriciclaggio, Banca Centrale della Repubblica di San Marino; San Marino FIU) e in particolare uno Statement of Cooperation con la FIU del Giappone (Japan Intelligence Center; JAFIC). Sono in trattative MOU con altre FIU.

6.2. *Gruppo Egmont*

6.2.1 **Sei nuovi membri e una sospensione**

Alla seduta plenaria del 2007 sono state accolte le seguenti sei nuove nazioni / FIU nel gruppo Egmont:

- Armenia (Financial Monitoring Center; FMC)
- Bielorussia (Departament Finansovogo Monitoringa Komiteta Gosudarstvenogo Kontrolya Respubliki Belarus)
- India (Financial Intelligence Unit-India)
- Nigeria (Nigerian Financial Intelligence Unit)
- Niue (Niue Financial Intelligence Unit)
- Siria (Combating Money Laundering and Terrorism Financing Commission; CMLC)

Nello stesso anno di rapporto la FIU della Bolivia (Unidad de Investigaciones Financieras; UIF) è stata sospesa temporaneamente dall'adesione poiché al momento non corrispondeva più alle premesse. Il Gruppo Egmont comprende attualmente 105 membri²².

6.2.2 Adesione di MROS alla nuova struttura del Gruppo Egmont

Nel rapporto d'attività 2006 avevamo anticipato che il Gruppo Egmont era in una fase di riorganizzazione. Tale processo si è concluso nell'anno di rapporto 2007. Le novità principali consistono in parte nella creazione di una segreteria permanente (Egmont Secretariat), composta da un "Executive Secretary", un "Senior Financial Officer", un "Senior Officer" e un "Executive Assistant/Office Manager", e in parte nel finanziamento con i contributi di partecipazione del Gruppo Egmont e delle sue attività. L'"Egmont Secretariat" offre sostegno amministrativo e specifico agli "Heads of FIU", al "Egmont Committee" e ai gruppi di lavoro ed è diretta dal "Executive Secretary". Per poter divenire membro della nuova struttura del "Gruppo Egmont", le FIU devono adempiere la definizione del Gruppo Egmont, ovvero essere completamente operative, avere la volontà e la possibilità giuridica di scambiare informazioni a livello internazionale e riconoscere la "Charter of Egmont-Gruppe of Financial Intelligence Units" con la firma del "Commitment Letters". Pertanto l'adesione precedentemente accordata non permette di aderire automaticamente alla nuova struttura del Gruppo Egmont. Con decisione del 7 dicembre 2007 il Consiglio federale ha approvato l'adesione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS alla nuova struttura del Gruppo Egmont ed ha autorizzato il Direttore dell'Ufficio federale di polizia, dr. Jean-Luc Vez, a firmare il "Commitment Letters", come è avvenuto nell'arco dello stesso mese. In questo modo MROS, che è entrato nel Gruppo Egmont nel 1998, resta ancora membro e la Svizzera, in particolare la sua piazza finanziaria, riafferma la sua volontà di voler continuare a sostenere la cooperazione internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e il proprio interesse ad avere una piazza finanziaria pulita.

²² http://www.egmontgroup.org/list_of_fius.pdf

6.3. GAFI/FATF

6.3.1 Valutazioni reciproche

Il 3° ciclo di valutazione degli Stati membri del GAFI è avanzato in maniera significativa nel corso di questi ultimi anni. Alla fine del 2007 sono stati 16 gli Stati membri valutati. L'enumerazione che segue indica, in funzione dei risultati della valutazione e in ordine decrescente, i Paesi che sono stati presi in oggetto: USA, Belgio, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Italia, Paesi Bassi, Irlanda, Svezia, Australia, Danimarca, Cina, Islanda, Turchia, Grecia.

Oltre ad essere esaminati, i Paesi che hanno ottenuto un voto di non-conformità o che sono solo parzialmente conformi riguardo le disposizioni fondamentali delle raccomandazioni²³, devono sottomettersi ad una procedura denominata *follow up*. Questa procedura consiste nel presentare a intervalli scadenziati, le misure adottate per supplire alle deficienze constatate durante il primo rapporto.

6.3.2 Follow up della Svizzera

In occasione dell'assemblea plenaria, nell'ottobre del 2007, la Svizzera ha presentato il proprio rapporto di *follow up* inerente alla valutazione del 2005²⁴.

Poiché il progetto di revisione della LRD non è stato ancora adottato, la Svizzera ha presentato segnatamente le modifiche risultanti dal messaggio indirizzato alle Camere federali²⁵.

L'estensione della LRD ai temi del finanziamento del terrorismo e dei tentativi di riciclaggio è stata presentata assieme all'identificazione delle persone che agiscono per conto di una persona giuridica e ai nuovi reati preliminari.

Nell'ambito dell'assicurazione, la nuova ordinanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni private, entrata in vigore il 01.01.2007²⁶, ha permesso di dimostrare i progressi compiuti dal 2005 (segnatamente il divieto di aprire una relazione sotto falso nome, l'identificazione delle persone che agiscono in nome di una persona giuridica, le

²³ Rac 5,13 e RS IV

²⁴ www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/11/35670903.pdf

²⁵ Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) FF **2007** 5687 segg.

²⁶ Ordinanza dell'UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-UFAP), RS **955.032**

relazioni con le persone politicamente esposte, l'effetto retroattivo delle modifiche normative).

È stata menzionata anche la revisione attualmente in corso della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 03²⁷), segnatamente sulla questione dell'identificazione al momento dei versamenti o dei prelievi sui libretti al portatore così come sulla soppressione dell'eccezione relativa all'identificazione dei conti di deposito.

La Svizzera ha risposto alle riserve del GAFI sulle azioni al portatore, indicando che la questione sarà comunque affrontata nella revisione del diritto societario. Nell'ambito delle case da gioco la nuova ordinanza della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) entrata in vigore il 01.07.2007²⁸ ha permesso di dimostrare i progressi realizzati dopo la valutazione del 2005.

Per quanto riguarda l'attività bancaria, si è fatto riferimento al progetto di revisione dell'ordinanza della Commissione federale delle banche (CFB) sul riciclaggio, segnatamente sulla questione della valutazione delle banche corrispondenti e sulle relazioni stabilite senza la presenza fisica.

In seguito alle osservazioni del GAFI sul sistema di comunicazione, la Svizzera ha ricordato le numerose misure previste nel progetto di revisione relativo a questo settore: tentativi di riciclaggio, protezione migliore dell'intermediario finanziario, denunce secondo l'articolo 305^{ter} CP indirizzate direttamente a MROS.

Il rapporto di *follow up* ha dato anche l'occasione di presentare la legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari LAUFIN²⁹, in particolare per ciò che concerne la riunione della Commissione federale delle banche, dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro e dell'Ufficio federale delle assicurazioni private, come pure il nuovo sistema di sanzioni.

In fine il rapporto è stato completato da una sezione importante che raggruppa tutte le statistiche aggiornate dal 2005, anno della valutazione. Abbracciando tutti i settori della lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, queste statistiche hanno contribuito in larga misura a dimostrare l'efficacia del dispositivo svizzero, benché la nuova revisione della LRD non sia ancora entrata in vigore.

Durante la presentazione del nostro rapporto gli altri Paesi membri non sono intervenute e il GAFI si è limitato a prenderne atto, invitando la Svizzera a presentare un nuovo rapporto intermedio per ottobre 2008.

²⁷ www.swissbanking.org/it/1116_i.pdf

²⁸ RS 955.021

²⁹ FF 2006 2625 segg.

6.3.3 Tipologie

Durante il 2007 il gruppo che si occupa del **finanziamento del terrorismo** ha continuato i suoi lavori. Il rapporto che ne risulterà non è ancora definitivo e sarà verosimilmente approvato e pubblicato nel 2008. Si tratta di un importante contributo del GAFI alla lotta contro il finanziamento del terrorismo. Tramite esempi presi da avvenimenti realmente accaduti (metropolitane di Madrid e Londra) gli autori hanno analizzato le strade che permettono di raccogliere fondi. Si è tuttavia constatato che i mezzi adottati dai terroristi non si distinguono molto da quelli usati per il riciclaggio di denaro. Di conseguenza risulta difficile redigere un catalogo di fattori tipici per il finanziamento del terrorismo, grazie a cui si possa facilitare il compito di indagine degli intermediari finanziari. In definitiva sembra che le norme esistenti stabilite dal GAFI siano sufficienti. Tuttavia sussiste un margine di manovra nella sorveglianza della loro applicazione presso le giurisdizioni che non le applicano in modo rigoroso.

Il gruppo di lavoro sui **punti vulnerabili di Internet** ha praticamente ultimato il proprio rapporto che dovrebbe uscire nel 2008. Questo studio ha dato modo di passare in rassegna i diversi tipi di attività che comportano delle transazioni economiche (Pay Pal, eBay, Second Life ecc.). Si sono osservate delle difficoltà in relazione con i doveri di diligenza, in particolare con l'identificazione, tenendo conto dei volumi e della velocità dello svolgimento delle transazioni.

Tali rischi sono in parte coperti dai sistemi di sorveglianza che mirano in particolare a monitorare le transazioni importanti. Un'ulteriore difficoltà che si è presentata è in relazione al perseguimento dei reati e deriva dall'estrema mobilità che caratterizza gli operatori. Questo aspetto deve spronare le giurisdizioni a migliorare l'efficienza della loro cooperazione internazionale.

Il GAFI ha intrapreso nel 2007 un lavoro sulle **strategie in rapporto alle minacce** in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. L'obiettivo del progetto consiste nell'individuare e nel trasmettere sul piano nazionale, le informazioni a livello strategico all'attenzione delle autorità e, in modo ancora da definire, al settore privato per permettere loro di riconoscere le minacce più gravi e di agire in maniera mirata. Sono stati presentati ed esaminati differenti modelli di strategie nazionali. Dalle discussioni ne è conseguito che la maggior parte delle giurisdizioni dispone di fatto di simili strumenti, ma che essi sono spesso stabiliti da altri organi e non sono oggetto di una raccolta sistematica. I lavori del presente gruppo continueranno nel 2008 in particolare con le problematiche collegate alle risorse necessarie e al carattere obbligatorio che una simile procedura dovrebbe avere.

Il Gruppo Asia-Pacifico (APG) dirige un progetto denominato **Settore dei giochi e dei casinò** il cui fine è di valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrori-

simo in questi ambienti, tenendo in particolare conto del considerevole sviluppo di questo settore nel corso degli ultimi anni. L'Asia è particolarmente esposta a causa della concorrenza che si fanno tra loro le case da gioco in queste regioni.

7. Link su Internet

7.1. Svizzera

7.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

www.fedpol.admin.ch	Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular.html	Modulo di comunicazione di MROS

7.1.2 Autorità di vigilanza

www.ebk.admin.ch	Commissione federale delle banche
www.bpv.admin.ch	Ufficio federale delle assicurazioni private
www.gwg.admin.ch	Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
www.esbk.admin.ch	Commissione federale delle case da gioco

7.1.3 Organismi di autodisciplina

www.arif.ch	Association Romande des Intermédiaires Financières (ARIF)
www.oadfct.ch/	Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)
www.oarg.ch	Organismo di autodisciplina del Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) e del Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortune de Genève (GPCGFG)
www.polyreg.ch	PolyReg
www.swisslawyers.com	Organismo di autodisciplina della Federazione svizzera degli avvocati (OAD FSA)
www.leasingverband.ch	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera delle società di leasing (OAD ASSL)
www.stv-usf.ch	Organismo di autodisciplina dell'Unione svizzera dei fiduciari (OAD USF)
www.vsv-asg.ch/	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (OAD ASG)
www.vqf.ch	Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen (VQF)

7.1.4 Associazioni e organizzazioni nazionali

www.swissbanking.org	Associazione svizzera dei banchieri
www.swissprivatebankers.com	Associazione svizzera dei banchieri privati
www.svv.ch	Associazione svizzera d'Assicurazioni

7.1.5 Altri

www.ezv.admin.ch	Amministrazione federale delle dogane
www.snb.ch	Banca nazionale svizzera
www.ba.admin.ch	Ministero pubblico della Confederazione
www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=it	Segreteria di Stato dell'economia SECO/ sanzioni economiche in virtù della legge sugli embarghi
www.bstger.ch/	Tribunale penale federale

7.2. Uffici e organizzazioni internazionali

7.2.1 Uffici di comunicazione stranieri

www.fincen.gov	Financial Crimes Enforcement Network / Stati Uniti
www.ncis.co.uk	National Criminal Intelligence Service / Regno Unito
www.austrac.gov.au	Australian Transaction Reports and Analysis Centre
www.ctif-cfi.be	Cel voor Financiële Informatieverwerking / Belgio
www.justitie.nl/mot	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Ministerie van Justitie (MOT) / Paesi Bassi
www.fintrac-canafe.gc.ca/	Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

7.2.2 Organizzazioni internazionali

www.fatf-gafi.org	Financial Action Task Force on Money Laundering
www.unodc.org	United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
www.egmontgroup.org/	Gruppo Egmont
www.cfatf.org	Caribbean Financial Action Task Force

7.3. Altri Link

http://europa.eu/	Unione europea
www.coe.int	Consiglio d'Europa
www.ecb.int	Banca centrale europea

www.worldbank.org	Banca mondiale
www.bka.de	Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania
www.fbi.gov	Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti
www.interpol.int	Interpol
www.europol.net	Europol
www.bis.org	Banca dei regolamenti internazionali
www.wolfsberg-principles.com	Gruppo Wolfsberg
www.swisspolice.ch	Sito Internet delle autorità di polizia della Svizzera

RAPPORTO 2007

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA
FEDPOL
CH-3003 Bern

Telefono +41 (0)31 323 11 23
info@fedpol.admin.ch
www.fedpol.ch

